GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1877 — ROMA — SABATO 7 LUGLIO — NUM. 158

ASSOCIAZIONI.

		Trim.	Sem.	Anno
Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento	ROMA . . . . . . L.	11	21	40
	Per tutto il Regno „	13	25	48
Giornale senza Rendiconti	ROMA . . . . . . L.	9	17	32
	Per tutto il Regno „	10	19	36

Estero aumento spese postali. — Un numero separato, in Roma, cent. 15; per tutto il Regno cent. 20. — Un numero arretrato costa il doppio. — Le associazioni decorrono dal 1° del mese.

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. 25; ogni altro avviso cent. 30, per ogni linea di colonna o spazio di linea.

AVVERTENZE. — Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia EREDI BOTTA: in Roma, via dei Lucchesi, n° 4; in Torino, via delle Orfane, n° 7. — Nelle provincie del Regno ed all'Estero agli Uffizi Postali.

DIREZIONE: ROMA, Ministero dell'Interno.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Num. **3919** *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Gli articoli del Codice per la Marina mercantile 25 giugno 1865, infra designati, sono modificati nel modo che segue:

TITOLO I.

Dell'Amministrazione della Marina mercantile.

CAPO I. — *Della giurisdizione amministrativa della Marina mercantile.*

Art. 1. L'Amministrazione della Marina mercantile è retta dal Ministro della Marina, e comprende tutto quanto le viene attribuito da questo Codice, e le è, o le fosse commesso per legge.

Art. 2. Il litorale del Regno è diviso in compartimenti marittimi, e questi si suddividono in circondari.

Il numero dei compartimenti e dei circondari, la loro circoscrizione ed i capiluoghi dei medesimi, sono determinati dalla tabella annessa a questo Codice.

Art. 3. Il servizio amministrativo e tecnico della Marina mercantile è fatto da un corpo d'impiegati civili, denominato delle Capitanerie di porto, che si comporrà:

Di capitani di porto;
Di ufficiali di porto;
Di applicati di porto.

Un quarto dei posti nella categoria degli ufficiali di porto sarà riservato agli ufficiali di vascello della R. Marina.

Il numero, la graduazione e l'annuo stipendio del personale predetto saranno stabiliti per legge.

Art 5. Nei punti d'approdo, dove non abbia sede alcuna autorità marittima, il servizio della Marina mercantile potrà essere affidato ad altri agenti governativi di attribuzioni affini, od anco a persone private, col titolo di delegato di porto, e coll'annua retribuzione che sarà stabilita dal regolamento.

Art. 6. Gl'impiegati del corpo delle Capitanerie di porto, dal grado di applicato in su, saranno nominati dal Re, sulla proposta del Ministro della Marina.

Art. 8. I guardiani e marinari di porto saranno nominati nel modo ed alle condizioni che stabilirà il regolamento.

CAPO II. — *Del personale delle Capitanerie di porto.*

Art. 11. — I capitani di porto esercitano le funzioni di ufficiale pubblico nella stipulazione degli atti loro affidati da questo Codice.

Gli atti da essi ricevuti sono atti pubblici per gli effetti civili e penali.

Questa disposizione si applica anche agli ufficiali di porto quando sono preposti ad un circondario, e adempiono le funzioni di capitano di porto.

Art. 14. I capitani di porto nel circondario dove è posto il capoluogo di un compartimento, e gli ufficiali di porto nel rispettivo circondario, decideranno le controversie non eccedenti il valore di lire quattrocento nei casi seguenti:

a) Per danni cagionati dall'urto delle navi, o nell'ancorarsi od ormeggiarsi, o nella esecuzione di qualsiasi altra manovra nell'interno dei porti, delle darsene e dei fossi del distretto;

b) Per indennità, mercedi e ricompense dovute per soccorsi prestati a navi pericolanti o naufragate;

c) Per mercedi e diritti dovuti ai piloti pratici, rimorchiatori, barcaiuoli e zavorrai del porto, come pure per noli o fitti di pontoni da carenare, ponti di calafati, pegoliere, ponti sospesi, ed in genere, degli ordegni per carenare, spalmare, raddobbare, alberare e disalberare navi;

d) Per salario, vitto, ed in genere per lo adempimento dei contratti d'arruolamento fra i capitani, gli ufficiali e gli equipaggi.

Art. 16 Nelle questioni eccedenti il valore di lire quattrocento i capitani ed ufficiali di porto devono adoperarsi per un amichevole accordo fra le parti, e questo non riuscendo, ne stenderanno un processo verbale che, colla perizia cui avessero stimato di procedere per l'accertamento dei fatti e col loro parere, trasmetteranno alla competente autorità giudiziaria.

TITOLO II.

Del servizio marittimo.

CAPO I. — *Della gente di mare.*

Art. 20. Per essere inscritto nelle matricole della gente di mare, di prima categoria, si richiedono le condizioni seguenti:

a) Essere cittadino dello Stato;

b) Avere compiuto l'età di anni 10;

c) Essere stato vaccinato, od avere sofferto il vaiuolo naturale;

d) Trovandosi in età minore di anni 18, avere il consenso della persona che esercita la patria potestà o la tutela;

e) Far constare del domicilio in uno dei comuni del Regno;

f) Provare che subito dopo l'iscrizione sarà arruolato sopra una nave nazionale.

Art. 24. Gli individui della gente di mare, i quali vogliono cambiare il domicilio che avevano all'atto dell'iscrizione, devono farne dichiarazione alla Capitaneria di porto presso cui sono iscritti, o ad uno degli uffici da essa dipendenti. Il cambiamento di domicilio non ha per necessaria conseguenza il passaggio dell'iscritto alla matricola di un altro compartimento, salvo che l'inscritto medesimo lo domandi.

CAPO II. *Dei costruttori navali e dei cantieri mercantili.*

Art. 25. Niuno potrà costruire bastimenti di portata maggiore di 50 tonnellate, se non è munito di patente che lo qualifichi ingegnere navale o costruttore navale.

Art. 26. Gli ingegneri navali possono costruire bastimenti di qualunque portata: essi soli hanno facoltà di costruire bastimenti di ferro.

Art. 27. I costruttori navali sono di due classi:

I costruttori di prima classe possono costruire bastimenti di qualunque portata;

I costruttori di seconda classe non possono costruire bastimenti di portata superiore alle 300 tonnellate.

Art. 28. Per conseguire le patenti di ingegnere e di costruttore navale si richiedono le seguenti condizioni:

a) Avere raggiunto la maggiore età;

b) Non essere stato mai condannato a pena criminale per qualunque reato, e neppure a pena correzionale per furto, truffa, appropriazione indebita o frode, ricettazione o favorita vendita di cose furtive, o per reato contro la fede pubblica, od avere ottenuto la riabilitazione;

c) Avere subito con buon esito un esame teorico-pratico, secondo i programmi che saranno stabiliti per ciascun grado o classe.

Art. 29. Le patenti di ingegnere navale e di costruttore navale sono accordate in nome del Re dal Ministro della Marina.

Art. 31. I costruttori, prima di cominciare la costruzione di una nave, devono farne dichiarazione all'ufficio di porto del circondario, aggiungendo se la costruiscono per conto proprio, o per conto altrui. In quest'ultimo caso, essi devono presentare i contratti relativi, risultanti da atto pubblico, o da scrittura privata autenticata da notaio, o riconosciuta giudizialmente; altrimenti la costruzione si intenderà cominciata per conto proprio dal costruttore. Se la costruzione è assunta dal proprietario od armatore, ed il costruttore si limita a locare la sua opera, senza una regolare convenzione scritta, la dichiarazione sarà fatta dal proprietario od armatore in presenza del costruttore.

Art. 33. Colui che, dopo aver commessa la costruzione di una nave, intenda associare altri nella commissione, deve dichiarare all'ufficio di porto i nuovi compartecipi, per atto pubblico, scrittura autenticata da notaio, o riconosciuta giudizialmente prima di chiedere l'atto di nazionalità. Similmente colui che dopo avere impresa la costruzione per conto proprio, intendesse associare altri nella proprietà della nave in costruzione, deve farne dichiarazione nel tempo e modo sopra indicati.

In mancanza delle suddette dichiarazioni, la nave sarà intestata rispettivamente al committente o al costruttore.

Art. 34. I maestri d'ascia avranno facoltà di costruire barche fino alla portata di 50 tonnellate, e dovranno uniformarsi alle prescrizioni degli articoli 31, 32 e 33.

CAPO III. — *Delle carte di bordo che servono a far fede della nazionalità.*

Art. 39 Nessuna nave può essere considerata nazionale, nè inalberare la bandiera dello Stato se non è munita dell'atto di nazionalità.

Sono esenti dall'obbligo dell'atto di nazionalità i battelli e le barche che esercitano la pesca costiera nello Stato, o che sono destinati al servizio dei porti e delle spiaggie.

Potranno pure esserne esentati per disposizione del Ministro della Marina i battelli che venissero armati all'estero per esservi addetti permanentemente alla pesca costiera, entro limiti determinati.

Ogni nave, munita dell'atto di nazionalità, dovrà avere dipinto a poppa, nel modo da stabilirsi dal regolamento, il suo nome, e quello del compartimento marittimo cui appartiene.

Art. 40. Per ottenere l'atto di nazionalità le navi devono appartenere a cittadini dello Stato, od a stranieri che vi abbiano domicilio, o residenza da cinque anni almeno.

Tuttavia gli stranieri anche non domiciliati, nè residenti nello Stato, potranno partecipare alla proprietà delle navi nazionali fino alla concorrenza di un terzo.

Per gli effetti del presente articolo, le Società *in nome collettivo, od in accomandita,* anche quando abbiano sede all'estero, si considerano nazionali se alcuno dei soci solidali che dà nome alla ditta è cittadino dello Stato.

Le Società della stessa natura composte di stranieri, ma stabilite od aventi la loro sede principale nello Stato, sono assimilate agli stranieri domiciliati nello Stato.

Le Società *anonime* si considerano nazionali se la sede principale di esse sia nello Stato, ed ivi avvengano le assemblee generali.

Le succursali di Società estere, autorizzate dal Governo ad operare nella Stato, sono assimilate agli stranieri domiciliati o residenti nello Stato, purchè di fatto vi tengano un rappresentante munito di mandato generale.

Art. 41. Gli stranieri non domiciliati, nè residenti da cinque anni nello Stato, che per qualsiasi titolo acquistano la proprietà di una nave italiana per una quota di carati maggiore del terzo, devono, entro il termine di un anno, fare il trapasso dell'eccedente a persona avente le qualità volute da questo Codice.

Ogniqualvolta, per cambiamento di nazionalità, o per qualunque altra ragione, il partecipe alla proprietà di una nave perda la cittadinanza italiana, deve farne dichiarazione all'ufficio di Capitaneria; e quando non si trovi nelle condizioni previste dal precedente articolo 40, parte prima, deve cedere, dentro l'anno, a favore di italiani la parte di carati eccedente il terzo acconsentito agli stranieri.

Le stesse obbligazioni corrono in ogni caso alla donna nazionale che sposa uno straniero ed abbandona lo Stato.

Trascorso l'anno senza che lo straniero, o la donna maritata allo straniero, nella ipotesi dianzi fatta, abbiano compiuta la cessione dei carati della nave che non è loro permesso di possedere, il capitano di porto del compartimento in cui è iscritta la nave promuove la vendita giudiziale dei carati stessi.

Dal prezzo si prelevano le spese di vendita; ed il rimanente si deposita nella Cassa depositi giudiziali per conto di chi spetta.

Art. 48. I trapassi di proprietà delle navi devono essere denunciati all'ufficio di porto nei modi e termini che saranno stabiliti dal regolamento.

§ 1° Quando l'ufficiale di porto riconosce che per causa di morte, matrimonio, cambiamento di nazionalità del proprietario, aggiudicazione o legittimo abbandono, una nave sia passata *per intiero* a persona straniera non avente i requisiti per essere proprietaria di navi italiane, o che tali requisiti siano stati perduti, pubblica nel giornale degli annunzi giudiziari un avviso portante notificazione ai creditori che fossero interessati nella nave, che, dopo trascorsi tre mesi, se non vi saranno opposizioni, egli rilascierà il certificato di dismissione di bandiera e cancellerà la nave dalla matricola.

Se sopravvengono opposizioni, o si trovassero iscritti sulla nave

contratti di pegno o di cambio marittimo dei quali non si giustificasse la estinzione, l'ufficiale di porto ricuserà il certificato di dismissione di bandiera; e, trascorso un anno dal giorno in cui è seguito il trapasso della proprietà od il cambiamento di nazionalità del proprietario, promuoverà d'ufficio la vendita della nave conformemente all'articolo 41.

§ 2° Eccetto il caso di vendita giudiziale, nessuna nave italiana potrà essere venduta a persone straniere, non aventi i requisiti per essere proprietarie di navi italiane, senza il permesso di dismissione della bandiera da concedersi nello Stato dall'autorità marittima ed all'estero dall'autorità consolare, dietro consegna e ritiro delle carte e del giornale di bordo.

Se risultassero inscritti sull'atto di nazionalità contratti di pegno o di cambio marittimo, o sorgessero opposizioni da parte dei creditori privilegiati, l'autorità marittima o consolare ricuserà il permesso di dismissione di bandiera; e la vendita, che in qualunque modo si facesse senza questo permesso, sarà come non avvenuta.

Prima di dare il permesso di dismissione di bandiera, l'autorità marittima o consolare potrà esigere il deposito di una somma sufficiente a far fronte ai salari, al mantenimento ed alle spese di rimpatrio dell'equipaggio.

Art. 49. Il proprietario od armatore, meno il caso contemplato nell'articolo 175, non può procedere alla demolizione della nave, senza farne dichiarazione all'autorità marittima se la nave trovasi nello Stato, od all'autorità consolare se trovasi all'estero.

Tanto in un caso che nell'altro, chi fa la dichiarazione deve consegnare alle indicate autorità il giornale e le carte di bordo.

Se vi sono crediti inscritti sulla nave, od opposizioni di creditori privilegiati, l'autorità marittima o consolare si opporrà alla demolizione, e deputerà d'ufficio un guardiano alla nave, fino alle provvidenze che, sull'istanza della parte più diligente, verranno date dall'autorità giudiziaria.

Capo IV. — *Dei proprietari e degli armatori delle navi.*

Art. 54. Quando nè il proprietario, nè l'armatore siano domiciliati nel compartimento in cui è, o deve essere inscritta la nave, o quando vi siano più partecipi nella proprietà della stessa nave, o più armatori, o quando l'armatore fosse l'istesso capitano, dovranno i proprietari od armatori deputare una persona, che sia domiciliata nel compartimento in cui la nave è inscritta, perchè li rappresenti dinanzi all'autorità marittima.

I proprietari e gli armatori potranno anche farsi rappresentare, per tutti gli effetti di legge, presso le cancellerie dei Regi consolati all'estero, nei casi previsti dall'articolo 61 e dall'alinea dell'articolo 102.

Art. 56. I proprietari e gli armatori sono anche responsabili solidariamente per il pagamento delle tasse e di altri diritti marittimi, per la retribuzione e le paghe, e per le ritenzioni di paghe dovute alla Cassa degli invalidi della Marina mercantile, per le spese di nutrimento e di ritorno in patria degli uomini dell'equipaggio, e per ogni spesa fatta per i medesimi dagli agenti governativi, se tali spese dovessero essere a carico della nave.

La responsabilità pel rimborso delle spese di nutrimento e di ritorno in patria degli uomini dell'equipaggio cessa nel caso di naufragio e di abbandono della nave; ma il rimborso delle medesime sarà prelevato sugli oggetti salvati, o sul loro valore, con privilegio a termini dell'articolo 133.

Pel rimborso delle spese in questo articolo indicate, i capitani di porto potranno spedire ingiunzioni, le quali saranno rese esecutorie con decreto del presidente del tribunale civile; salvo il richiamo al tribunale medesimo dentro il termine di giorni 12, e dietro il pagamento della somma, di cui il reclamante farà fede con apposita quitanza unita al ricorso, che non sarà altrimenti ammesso.

Capo V. — *Dei capitani e padroni.*

Art. 59. I capitani di lungo corso possono comandare bastimenti per qualunque destinazione. I capitani di gran cabotaggio possono comandare bastimenti nel Mediterraneo, Mar Nero, Mare d'Azoff, ed uscendo dallo stretto di Gibilterra, sulle coste oceaniche di Spagna, Portogallo, Francia ed Isole Britanniche, nel mare del Nord, nel Baltico e sulle coste occidentali d'Africa, sino al Senegal, comprese le isole a non più di trecento miglia da tutte le coste suddette; uscendo dal Canale di Suez, possono navigare nel Mar Rosso, Golfo Persico e coste indiane, sino a Bombay ed isole adiacenti.

I padroni possono comandare bastimenti in tutto il Mediterraneo.

Art. 60. I marinai nazionali, i quali abbiano ventun anno di età, e quattro anni di navigazione, sappiano leggere e scrivere, abbiano conoscenza della bussola, e non siano stati mai condannati a pene criminali per qualunque reato, e neppure a pene correzionali per furto, truffa, appropriazione indebita o frode, ricettazione o favorita vendita di cose furtive, o per reato contro la fede pubblica, od abbiano ottenuto la riabilitazione, possono essere autorizzati, nella forma e dentro i limiti che saranno prescritti dal regolamento, a comandare bastimenti di una portata non maggiore di cinquanta tonnellate, per il piccolo traffico della costa.

Art. 62. Per conseguire le patenti di capitano, o padrone, si richiedono le seguenti condizioni:

a) Essere cittadino dello Stato;

b) Non essere stato mai condannato a pene criminali per qualunque reato, e nepppure a pena correzionale per furto, truffa, appropriazione indebita o frode, ricettazione o favorita vendita di cose furtive, o per reato contro la fede pubblica, od avere ottenuta la riabilitazione;

c) Avere superato con buon esito un esame teorico-pratico secondo i programmi stabiliti.

Oltracciò, si richiede per i padroni l'età di ventidue anni compiti, e tre anni di effettiva navigazione, eseguita almeno per un anno in viaggi della classe a cui aspira il candidato.

Per i capitani di gran cabotoggio l'età di ventidue anni compiuti, e quattro anni di navigazione, eseguita almeno per metà su navi nazionali, e per un anno intero in qualità di scrivano o sotto-scrivano.

Per i capitani di lungo corso l'età di ventiquattro anni compiuti, e quattro anni di navigazione, eseguita almeno per metà su navi nazionali, e per un anno intero in viaggi fuori del Mediterraneo, e per eguale spazio di tempo in qualità di scrivano o di capitano di gran cabotaggio.

Gli esami, per cui vengono conferite le patenti di grado, non possono essere prestati prima che il candidato abbia compiuto la età e la navigazione richieste per il grado a cui aspira.

Art. 64. Gli ufficiali di vascello, gli ufficiali del genio navale, gli ufficiali e sott'uffiziali macchinisti, i capi e gli allievi di timoneria, i quali avessero cessato di appartenere alla Real Marina, potranno rispettivamente ottenere la patente di grado nella Marina mercantile, cioè: gli ufficiali di vascello, quella di lungo corso (colla qualificazione di capitano superiore, di cui all'articolo seguente); gli ufficiali del genio navale, quella d'ingegnere navale; gli ufficiali macchinisti o primi macchinisti, quella di macchinisti in primo; i secondi macchinisti, o aiutanti macchinisti, quella di macchinista in secondo; i capi di timoneria, quella di capitano di gran cabotaggio; e gli allievi di timoneria, quella di padrone.

Il conferimento di tali patenti sarà subordinato all'adempimento delle condizioni rispettivamente stabilite dagli articoli 28, 62 e 69, eccettuata quella dell'esame.

Art. 65. Le patenti di capitano sono date a nome del Re dal

Ministro della Marina, e quelle di padrone dal capitano di porto del compartimento cui appartiene il candidato.

I capitani di lungo corso che desiderassero far prova del perfezionamento dei loro studi, e delle maggiori cognizioni acquistate, saranno ammessi ad un *esame volontario*, in conformità dei programmi espressamente stabiliti.

Riuscendo loro la prova, otterranno dal Ministro della Marina una patente speciale colla qualificazione di capitani superiori di lungo corso.

Capo VI. — *Degli uffiziali di bordo e degli equipaggi.*

Art. 66. Nella composizione degli equipaggi delle navi sono considerati uffiziali di bordo sotto la dipendenza del capitano:

1. Il capitano in secondo;
2. Lo scrivano;
3. Il sotto-scrivano;
4. Il medico-chirurgo di bordo;
5. Il macchinista in primo sui piroscafi;
6. Il macchinista in secondo.

Sono considerati sott'uffiziali sotto la dipendenza del capitano e degli uffiziali di bordo:

1. Il nostromo, o nostromi, i quali fanno eseguire le manovre e vigilano sull'attrezzatura della nave;
2. Il piloto pratico, per tutto il tempo che gli è affidata la direzione della nave;
3. Il maestro d'ascia, per gli effetti soltanto dell'abbandono della nave.

Art. 67. Per ottenere la qualificazione di scrivano si richiedono le seguenti condizioni:

a) Avere compiuto l'età di venti anni;

b) Avere trenta mesi di navigazione, di cui una metà sopra navi nazionali;

c) Avere superato un esame teorico-pratico, secondo i programmi stabiliti dal regolamento;

d) Non essere stato mai condannato a pene criminali per qualunque reato, ed anche correzionali per furto, truffa, appropriazione indebita o frode, ricettazione o favorita vendita di cose furtive, o per reato contro la fede pubblica; od avere ottenuta la riabilitazione.

I certificati d'idoneità per navigare come scrivano sono dati dal capitano di porto del compartimento cui appartiene il richiedente.

Art. 68. Per ottenere la qualificazione di sottoscrivano si richiedono le condizioni seguenti:

a) Avere compiuto l'età di diciotto anni;

b) Avere due anni di navigazione;

c) Sapere leggere e scrivere correttamente, e possedere le prime nozioni di nautica, giusta i programmi d'esame stabiliti nel regolamento;

d) Non essere stato mai condannato a pene criminali per qualunque reato, ed anche correzionali per furto, truffa, appropriazione indebita o frode, ricettazione o favorita vendita di cose furtive, o per reato contro la fede pubblica; od avere ottenuta la riabilitazione.

Le disposizioni dell'articolo precedente per la concessione dei certificati da scrivano si osservano pure pei certificati da sottoscrivano.

Art. 69. Le condizioni per esercitare l'arte di macchinista, tanto in primo che in secondo, sono determinate dal regolamento; e le patenti relative vengono date dal Ministro della Marina.

I piroscafi addetti alla navigazione lungo le coste continentali ed insulari del Regno, la costa di Francia in Mediterraneo, le isole di Corsica, Malta e Corfù, la costa di Tunisi e le coste dalmate ed istriane devono imbarcare almeno un macchinista in secondo se la forza cumulativa delle macchine è inferiore a cento cavalli nominali, ed un macchinista in primo se le macchine sono di maggior forza.

I piroscafi destinati a viaggi fuori dei limiti sopra indicati devono imbarcare almeno un macchinista in secondo se la forza delle macchine è minore di cento cavalli nominali come sopra, e due macchinisti, uno in primo e l'altro in secondo, se le macchine sono di maggior forza.

Art. 70. Le navi di portata maggiore di cento tonnellate, ed i piroscafi addetti al trasporto dei passeggieri lungo le coste del Regno, oltre al capitano o padrone, devono imbarcare un secondo che abbia almeno il grado di sotto-scrivano.

Le navi che imprendono viaggi di gran cabotaggio, ed i piroscafi che fanno il trasporto di passeggieri nel Mediterraneo fuori delle coste del Regno, devono, oltre il capitano, imbarcare un secondo che abbia almeno la qualificazione di scrivano, ed un terzo che abbia almeno quella di sotto-scrivano.

Le navi che imprendono viaggi di lungo corso, ed i piroscafi che fanno il trasporto dei passeggieri fuori del Mediterraneo, oltre al capitano devono imbarcare un secondo che abbia il grado di capitano, ed un terzo che abbia almeno il grado di sotto-scrivano.

Art. 71. La forza minima dell'equipaggio, per ciascuna classe di navi, potrà essere stabilita dal regolamento.

Nell'armamento della nave il capitano o padrone e due terzi almeno dell'equipaggio devono essere nazionali.

Gli ufficiali consolari all'estero possono però, secondo l'esigenza dei casi, permettere l'arruolamento di marinai esteri al di là della prescritta proporzione.

Quanto al capitano o padrone, ed al secondo di bordo, non sarà permesso di far ricorso ad esteri se non quando ciò divenisse necessario per impossibilità di provvedersi di nazionali.

Art. 73. Il contratto di arruolamento fra il capitano, o padrone, od armatore e le persone dell'equipaggio, deve, a pena di nullità, essere fatto per scrittura, ed essere firmato anche dalla persona arruolata.

Se l'arruolato non sa scrivere, l'uffiziale di porto deve farne menzione nell'atto di arruolamento e fare intervenire due testimoni estranei all'equipaggio.

Nel contratto di arruolamento i minori d'età, i quali abbiano compiuto gli anni diciotto, si considerano come emancipati, e possono firmare senza intervento di genitori, o di tutori.

L'arruolamento dei minori di diciotto anni deve essere fatto dai rispettivi genitori o tutori, sia col loro intervento personale all'atto di arruolamento, sia mediante autorizzazione da depositarsi all'uffizio di porto, e risultante da atto ricevuto da un notaio, o, in carta libera, dal sindaco del comune.

L'arruolamento dei giovanetti indicati nell'articolo 262 del Codice civile può farsi col consenso dell'Amministrazione dell'ospizio, prestato nella forma stabilita nel regolamento.

Capo VII. — *Delle visite delle navi e delle partenze.*

Art. 77. Ogni nave che imprende la navigazione deve trovarsi in buono stato di navigabilità, ed essere munita degli attrezzi, corredi ed istrumenti che saranno determinati dal regolamento.

I piroscafi che trasportano passeggeri, e le navi così a vela che a vapore che imprendono viaggi di lungo corso e di gran cabotaggio fuori del Mediterraneo, eccetto quelle contemplate negli articoli 61 e 149, non possono fare partenza se la loro navigazione non consti all'autorità marittima nello Stato, ed all'autorità consolare all'estero, per mezzo di una speciale visita e perizia, da farsi a spese del proprietario od armatore almeno una volta all'anno se trattasi di navi in legno o miste in ferro e legno, e ad ogni biennio se trattasi di navi in ferro.

Art. 78. La visita sarà fatta da ispettori governativi o da periti nominati dalle suddette autorità, i quali accerteranno, secondo le regole, e con tutti i mezzi dell'arte, se la nave sia atta alla navi-

gazione, determinando i viaggi che essa può fare, e il tempo in cui dovrà nuovamente essere visitata, qualora giudichino che ciò debba effettuarsi prima dell'anno, o del biennio, indicati nel precedente articolo.

Il Ministro della Marina potrà disporre che le visite e perizie fatte alle navi dalle instituzioni di registro marittimo, da lui designate con particolare disposizione, si considerino equivalenti alle visite e perizie ufficiali, per tutto ciò che sia sotto la vigilanza delle medesime instituzioni.

Art. 79. La relazione della visita ufficiale, o il certificato del registro, saranno presentati all'autorità marittima o consolare nella forma ed agli effetti da stabilirsi dal regolamento.

Art. 80. Le navi, di cui nell'articolo 77, vanno soggette a rinnovazione della visita ogniqualvolta nella loro navigazione dovessero appoggiare per gravi danni sofferti.

Quando la nave che sta per cominciare un viaggio si trovasse prossima al tempo in cui, secondo il disposto dai precedenti articoli 77 e 78, essa dovrebbe essere nuovamente visitata, l'autorità marittima o consolare esigerà l'adempimento di questa formalità, salvo che la nave fosse diretta ad un porto in cui la visita potesse farsi più convenientemente.

Art. 81. Le autorità marittime e consolari potranno far visitare straordinariamente di ufficio qualunque nave, ogniqualvolta vi fossero lagnanze d'interessati; e dovranno ordinarla quando le lagnanze venissero fatte dalla maggioranza dell'equipaggio, prima però che la nave sia caricata.

Se dai risultati della visita consterà che le lagnanze della maggioranza dell'equipaggio non avevano fondamento, coloro che le fecero saranno puniti con pene disciplinari.

Le autorità suddette e i comandanti delle Regie navi potranno in qualunque tempo e luogo visitare e far visitare le navi nazionali per riconoscere se siano provvedute e se mantengano a dovere tutti gli articoli di corredo prescritti dai regolamenti, procedendo, se occorra, all'accertamento della contravvenzione.

Art. 82. Ogni nave a vapore, oltre alla visita di cui all'articolo 77, va soggetta alla inspezione della macchina almeno una volta all'anno, se è addetta esclusivamente al trasporto di mercanzie, e di sei mesi in sei mesi, se è addetta al trasporto dei passeggieri.

L'inspezione è fatta a spese del proprietario, e per cura delle autorità marittime nello Stato, e delle autorità consolari all'estero.

I periti accertano:

a) Se le caldaie, le macchine e gli accessori sono in buono stato e convengono alla navigazione a cui si destina la nave;

b) Il peso massimo che si può mettere sulle valvole di sicurezza;

c) Il tempo in cui la macchina avrà bisogno di una nuova inspezione, se questo tempo fosse minore di un anno, o di sei mesi, rispettivamente.

Le disposizioni dell'articolo 79 si applicano anche all'inspezione delle macchine.

Art. 83. I capitani e padroni non potranno ottenere le carte di bordo se non giustificheranno che fu adempiuto al prescritto degli articoli precedenti.

CAPO VIII. — *Del trasporto dei passeggieri.*

Art. 85. Il trasporto dei passeggieri su navi a vela ed a vapore è soggetto a particolare inspezione e vigilanza per parte dell'autorità marittima nello Stato, e delle autorità consolari all'estero, secondo le norme prescritte dai successivi articoli.

Art. 86. Il regolamento determinerà il numero massimo dei passeggieri secondo la qualità delle navi e dei viaggi; e stabilirà le condizioni per l'assetto interno della nave, per le provviste e la conservazione dei viveri, per la dotazione di battelli ed attrezzi di salvamento, e tutte le altre regole e cautele opportune.

Art. 88. L'imbarco ed il trasporto in viaggi marittimi di lungo corso, o di gran cabotaggio, d'individui mentecatti, idioti, sordomuti, ciechi o storpi, o di giovinetti minori degli anni diciotto, non sarà permesso, se non quando siano accompagnati da parenti o tutori, o vi sia persona che offra guarentigia per la dovuta assistenza durante il viaggio, e per la loro sussistenza all'arrivo nel luogo di destinazione.

Salvo l'esercizio dei poteri disciplinari di cui agli articoli 92 e 451, il capitano, caso che una persona imbarcata commetta gravi disordini, o rechi molestia, o possa far male alla gente di bordo, ne fa rapporto all'autorità marittima o consolare nel luogo del primo approdo; e queste autorità ne potranno ordinare lo sbarco.

La persona così sbarcata non avrà diritto alla restituzione del nolo che già avesse pagato.

Tutti i passeggieri, all'atto dell'imbarco, devono consegnare le armi, che avessero con loro, al capitano, il quale le custodirà per restituirle al momento dello sbarco.

Art. 90. Il modo con cui l'autorità marittima eserciterà la sua inspezione e vigilanza sul trasporto dei passeggieri sarà determinato dal regolamento.

Art. 91. Le precedenti disposizioni si applicano anche alle navi estere che imbarcano passeggieri nello Stato.

E saranno esse soggette a particolare inspezione, da eseguirsi però previo avviso al rispettivo agente consolare.

Per guarentire l'adempimento delle obbligazioni e degli impegni assunti, i capitani di navi estere dovranno dare cauzione nei modi e per la somma da determinarsi dal regolamento.

CAPO IX. — *Della polizia di bordo.*

Art. 92. I capitani e padroni devono mantenere l'ordine e la polizia sulla propria nave; e tutte le persone che vi sono imbarcate, in qualsivoglia qualità, devono loro rispetto e obbedienza in tutto ciò che concerne la tranquillità del bordo, la sicurezza della nave, la cura delle mercanzie, ed il successo della spedizione.

A questo effetto i capitani e padroni possono valersi del potere disciplinare loro concesso dagli articoli 450 e seguenti.

In nessun caso, salvo un'urgenza del servizio di bordo, il capitano o padrone potrà impedire che la gente del suo bordo si presenti alle autorità marittime o consolari per porgere reclami.

Art. 96. Le persone dell'equipaggio, in numero non minore del terzo, potranno reclamare contro la qualità o l'insufficienza dei viveri presso l'autorità marittima nello Stato, ed all'estero presso l'autorità consolare, e in difetto presso i comandanti delle Regie navi, ed in mancanza di questi presso l'autorità locale.

Eguale reclamo potrà essere fatto da qualunque passeggiero.

Le suindicate autorità, previo accertamento del vero stato delle cose, ingiungeranno, ove ne sia il caso, al capitano o padrone di provvedere immediatamente, e, questi non ottemperando, provvederanno d'ufficio, prendendo la somma necessaria a cambio marittimo sul corpo e sugli attrezzi della nave, o sussidiariamente facendo vendere o dando in pegno merci nel limite dei bisogni.

CAPO X. — *Della polizia della navigazione.*

Art. 101. Le navi della Marina mercantile inalberano la bandiera nazionale secondo il modello e nei casi stabiliti dal regolamento.

Esse in corso di navigazione devono avere a bordo i ricapiti marittimi indicati agli articoli 36, 102 e 144, i certificati relativi agli atti prescritti dagli articoli 77, 78, 79, 82 e 85, ed il certificato di stazzatura.

Art. 111. Qualunque sia il pericolo, la nave non deve essere abbandonata se non dopo che il capitano e l'equipaggio abbiano, a fine di salvarla, esauriti tutti i mezzi suggeriti dall'arte nautica.

In ogni caso, la nave non dovrà essere abbandonata senza che il capitano o padrone abbia sentito il parere degli ufficiali di bordo, il medico escluso, e di due almeno dei più provetti marinari.

Il capitano o padrone deve sempre essere l'ultimo a scendere da

bordo; ed è in obbligo di salvare con sè il giornale e le altre carte di bordo e quanto può degli oggetti preziosi.

Art. 112. Se una nave abbia naufragato, o per qualunque altro sinistro siasi perduta, o sia stata abbandonata, come pure ogniqualvolta, in seguito ad uno scontro o altro accidente occorso alla nave, ne siano derivate ferite o la morte di qualche individuo, verrà redatto analogo processo verbale e si procederà dall'autorità marittima nello Stato, e dall'autorità consolare all'estero, a sommarie informazioni sulla causa del sinistro, e sulla condotta del capitano o padrone, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento.

Qualora risultino motivi di sospetto sulla condotta del capitano o padrone, o di altra persona implicata nel fatto, saranno le informazioni e i documenti spediti all'autorità competente per l'opportuno procedimento.

Art. 114. Salvo il disposto dell'articolo 375 sui trasporti dei detenuti, i capitani o padroni delle navi nazionali devono dare ricovero agli individui della marineria nazionale che si trovassero abbandonati in paese estero, dove non risiedesse alcun Regio uffiziale consolare.

Sono pure in obbligo di ricevere al loro bordo quegli individui nazionali che gli uffiziali consolari fossero, per qualunque ragione, nella necessità di far ritornare in patria, purchè il numero di detti individui non ecceda la proporzione di uno per cinquanta tonnellate di portata.

Le spese di mantenimento e del nolo, così degli uni come degli altri, quando ne sia il caso, saranno regolate e rimborsate nel modo che verrà stabilito dal regolamento.

Capo XI. — *Degli arrivi delle navi.*

Art. 115. All'arrivo di navi nazionali in un porto o rada dello Stato, l'uffiziale incaricato di ricevere il costituto si farà presentare il giornale di bordo, e vi apporrà il suo *visto*, pagina per pagina, empiendo con freghi gli spazi bianchi, cominciando dal giorno in cui principiò il viaggio, oppure dall'ultimo *visto*, in modo da assicurare l'inalterabilità del giornale stesso.

Nello stesso tempo l'uffiziale che procede al *visto* domanderà al capitano o padrone se gli siano occorse avarie, ed in caso di negativa aggiungerà al *visto* la certificazione: *nessuna dichiarazione d'avaria.*

Se il capitano o padrone dichiara essere occorsa avaria, l'agente ritira copia, sottoscritta dal capitano, di quella parte del giornale che si riferisce ad essa avaria: che se nel giornale non ne fosse fatta menzione, l'agente esigerà e riceverà la dichiarazione giurata del capitano sull'avaria occorsa.

Dell'adempimento di questa formalità sarà fatta dall'agente menzione nel giornale che restituirà al capitano.

Detta copia, o dichiarazione, viene poi dall'uffiziale consegnata al capo dell'uffizio di porto, il quale, in caso di avaria generale, procede subito ad investigazioni sommarie sulla natura, estensione e causa della avaria medesima, e trasmette poscia tutti gli atti della pratica all'autorita giudiziaria incaricata di ricevere la relazione prescritta dalle leggi commerciali.

Nei porti esteri, le operazioni indicate nei precedenti alinea saranno fatte dall'autorità locale cui prima si presenterà il capitano, se quell'autorità sia a ciò autorizzata dalle leggi del paese, o da trattati internazionali: altrimenti saranno eseguite dai Regi consoli.

Art. 116. I capitani o padroni delle navi nazionali sono obbligati di presentarsi personalmente, eccetto il caso di legittimo impedimento, non più tardi di ventiquattr'ore, all'uffizio di porto nello Stato, ed all'uffiziale consolare in porto estero, e di consegnargli le carte ed il giornale di bordo, e le carte processuali di cui agli articoli 440 e 441.

I padroni delle navi che non hanno giornale devono nell'ugual termine denunciare all'autorità marittima o consolare i reati commessi al loro bordo.

Nei porti esteri, in caso d'avaria generale, la cui dichiarazione non sia stata già ricevuta dall'autorità locale come dal precedente articolo, i capitani o padroni dovranno presentare il giornale di bordo al Regio uffiziale consolare immediatamente dopo la loro ammissione a pratica.

Art. 117. I capitani o padroni delle navi estere, che approdano nei porti o rade dello Stato, possono depositare le loro carte di bordo presso il rispettivo console, ma devono far pervenire all'uffizio di porto, entro ventiquattr'ore dall'ammissione a pratica, un certificato di esso console in cui si accerti il deposito di tali carte.

Questa disposizione non si applica ai capitani o padroni di nazioni estere, nei porti delle quali ai consoli italiani non fosse permesso di avere in custodia le carte delle navi italiane.

Essi devono depositare le loro carte di bordo all'uffizio di porto.

I capitani o padroni di ogni nave, così nazionale che estera, devono inoltre, all'arrivo in un porto o rada dello Stato, anche in caso di rilascio volontario o forzato, consegnare o far consegnare all'uffizio di porto, entro il termine sovra stabilito, una nota da cui risulti il nome, il tonnellaggio e la linea di immersione della nave, il nome dell'armatore o del raccomandatario, la qualità e quantità del carico, e il numero degli uomini d'equipaggio e dei passeggieri.

Capo XII. — *Dei naufragii e dei ricuperi.*

Art. 125. Chiunque avrà raccolto o ricuperato oggetti provenienti da naufragio, o da altro sinistro di mare, dovrà farne immediatamente la consegna all'autorità marittima o consolare, o, in mancanza di queste, all'autorità locale, od alla persona che dirige le operazioni del ricupero. Egli avrà soltanto diritto al rimborso delle spese e ad una mercede per le fatiche del ricupero.

Art. 126. La retribuzione delle persone accorse al salvamento, e di quelle che avessero somministrato mezzi di rimorchio, o di alaggio, macchine, attrezzi ed utensili sarà regolata dalle autorità indicate negli articoli 14, 15 e 16, secondo la importanza delle cose salvate, la prontezza con cui fu reso il servizio, ed il pericolo incorso nell'eseguire il salvamento.

Art. 128. Le persone dell'equipaggio sono sempre obbligate a lavorare pel ricupero della nave, degli attrezzi e del carico.

Art. 129. Nei casi in cui al ricupero procede d'ufficio l'autorità marittima, se le occorre di urgenza un'anticipazione di danaro, questo sarà fornito nel modo che prescriverà il regolamento.

Art. 130. L'uffiziale di porto che dirige il salvamento ha facoltà di mettere in vendita le merci e gli oggetti che non si potessero conservare, o la custodia dei quali importasse una spesa grave.

Egli potrà pure ordinare in tutto od in parte la vendita degli altri oggetti salvati, quando questo espediente fosse necessario per rimborsare il danaro anticipato secondo il precedente articolo, per soddisfare le spese di ricupero, per provvedere agli alimenti ed al rimpatriamento dell'equipaggio, e per pagare le spese di trasferta degli impiegati di porto.

Art. 131. Compiute le operazioni di ricupero, il capitano di porto diffiderà, per mezzo di avvisi al pubblico, gli interessati a giustificare le loro ragioni alla consegna degli oggetti ricuperati.

Trascorso un anno dalla pubblicazione degli avvisi senza che siano comparsi gli aventi diritto agli oggetti salvati, il capitano di porto ne farà eseguire la vendita, e consegnare il prezzo al Fondo dei depositi della gente di mare, per conto di chi spetta.

Art. 132. Decorsi cinque anni dalla pubblicazione degli avvisi senza che alcuno abbia presentato reclamo, o se i fatti reclami fossero rigettati con sentenza passata in giudicato, oppure siasi perento il giudizio, il prodotto della vendita si devolverà al pubblico erario.

Art. 135. Le merci, attrezzi, vestimenti, valori ed altri oggetti

d'ignota provenienza, trovati nel litorale dello Stato, in mare, a galla, sott'acqua o sulla spiaggia, o nei porti, darsene, fossi e canali, a meno che il loro valore fosse minore di lire cinque, dovranno dagli inventori denunciarsi entro 24 ore all'autorità marittima locale, od altrimenti al sindaco.

Gl'inventori, che abbiano messo in salvo e denunciato entro il termine sopra stabilito alcuno degli oggetti suddetti, avranno diritto, oltre al rimborso delle spese di ricupero, ad un premio ragguagliato al terzo del valore netto delle cose salvate, se si tratta di oggetti trovati a galla o sotto acqua, e calcolato come nell'articolo 718 del Codice civile se si tratta di oggetti trovati sulle spiaggie, calate o moli delle indicate località, o di cetacei che si arenassero sul litorale, la proprietà dei quali è devoluta allo Stato.

CAPO XIII. — *Della pesca.*

Art. 139. La pesca marittima si divide in pesca *limitata* ed in pesca *illimitata.*

La pesca limitata è quella che si fa nelle acque dello Stato nei limiti del distretto di pesca cui appartiene il battello che la esercita; e comprende l'interno dei porti, i canali e stagni in cui le acque siano salate, ed abbiano comunicazione col mare.

La ripartizione del litorale dello Stato nei diversi distretti di pesca sarà fatta con decreto Reale sulla proposta del Ministro della Marina.

La pesca illimitata è quella che si fa all'estero, ovvero nello Stato oltre i limiti del distretto a cui appartiene il battello.

Art. 140. La pesca nei mari dello Stato è sottoposta all'Amministrazione marittima per quanto spetta alla polizia del mare e della navigazione, ed all'eseguimento della legge sulla pesca.

Art. 141. Lo stabilimento di tonnare o mugginare nelle acque dello Stato, come pure lo stabilimento in mare o sulle spiaggie di opere opportune all'allevamento ed alla coltura dei pesci, dei testacei, dei crostacei, dei molluschi, del corallo e delle spugne non potranno effettuarsi se non per concessione del Ministro della Marina, salvi i diritti già acquistati da altri su tali pesche.

Art. 142. Le dette concessioni saranno fatte coll'onere di un annuo canone, e con ogni altra condizione da determinarsi nei relativi atti.

Art. 144. I battelli addetti alla pesca *limitata* saranno provveduti d'una licenza dell'autorità marittima locale, rinnovabile di anno in anno, da concedersi al proprietario, con indicazione del nome del pescatore che prende la direzione del battello.

Quelli destinati alla pesca *illimitata* saranno muniti delle stesse carte di bordo stabilite per la navigazione, salvo l'eccezione di cui all'articolo 39.

Art. 147. Chiunque vuole assumere la direzione di un battello alla pesca limitata, deve:

a) Essere iscritto fra la gente di mare di prima o di seconda categoria;

b) Avere l'età di ventun anni compiti;

c) Avere dodici mesi di esercizio di pesca, ovvero la qualità di marinaio.

Art. 148. Per comandare battelli alla pesca illimitata si richiedono:

a) L'età di ventun anni compiti;

b) L'inscrizione nella matricola della gente di mare di prima categoria;

c) Due anni di esercizio di pesca illimitata, o di navigazione effettiva sopra navi nazionali;

d) La prova d'idoneità nei modi che saranno stabiliti dal regolamento.

CAPO XIV. — *Dei depositi della gente di mare.*

Art. 150. Nei capiluoghi di compartimento marittimo, che saranno designati dal regolamento, è stabilita una Cassa sotto la denominazione di *Cassa di depositi della gente di mare,* la quale è amministrata dai rispettivi capitani di porto, e tenuta dai tesorieri o da altri contabili dello Stato.

Art. 151. Questa Cassa è destinata a ricevere provvisoriamente:

1° Le somme e gli oggetti preziosi provenienti da successioni di individui della gente di mare morti in navigazione od in estero paese;

2° Il prodotto dei salvataggi delle navi naufragate sulle coste dello Stato od all'estero;

3° Il prodotto degli oggetti ritrovati sulle spiaggie o ricuperati in mare;

4° Le somme per sicurezza di diritti o rimborsi all'erario dello Stato, e qualunque altra che fosse in controversia, da liquidarsi tanto in favore dell'erario, quanto della gente di mare.

Art. 152. Le condizioni per il passaggio di dette somme alla Cassa dei depositi e prestiti saranno stabilite dal regolamento.

CAPO XV. — *Disposizioni generali.*

Art. 155. Occorrendo una somma di denaro per provvedere al ritorno od assistenza di marinai naufragati, od altrimenti rimasti privi della loro nave, l'anticipazione sarà fatta nel modo determinato dal regolamento.

(*Continua*)

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero dell'Interno:*

Con RR. decreti del 29 aprile 1877:

Celli Clemente, delegato di 2ª classe nell'Amministrazione di pubblica sicurezza, collocato in aspettativa per salute in seguito a sua domanda;

De Filippis Giovanni Marco, id. di 1ª classe id., id. id. id.

Con R. decreto del 3 maggio 1877:

Ferretti Enrico, applicato nell'Amministrazione di pubblica sicurezza, collocato in aspettativa per salute in seguito a sua domanda.

Con R. decreto del 13 maggio 1877:

Porlezza Achille, applicato nell'Amministrazione di pubblica sicurezza, richiamato in servizio dall'aspettativa per salute.

Con R. decreto del 29 aprile 1877:

Pezzini Enrico, già delegato di 3ª classe nell'Amministrazione di pubblica sicurezza, collocato a riposo in seguito a sua domanda.

Con R. decreto del 20 maggio 1877:

Paradisi Giuseppe, delegato di 3ª classe nell'Amministrazione di pubblica sicurezza, collocato a riposo in seguito a sua domanda.

Con R. decreto del 24 maggio 1877:

Zanetti Edoardo, nominato applicato di pubblica sicurezza.

Con RR. decreti del 20 aprile 1877:

Marino Aniello, già delegato di 3ª classe nell'Amministrazione di pubblica sicurezza, collocato a riposo in seguito a sua domanda;

Masotti Vitaliano, id. id. id., id. id. id.

Con R. decreto del 10 maggio 1877:

Magnolfi Gustavo, già applicato nell'Amministrazione di pubblica sicurezza, collocato a riposo in seguito a sua domanda.

Con R. decreto del 6 maggio 1877:

Figlia Davide, delegato di 1ª classe nell'Amministrazione di pubblica sicurezza in aspettativa per salute, collocato a riposo in seguito a sua domanda.

Con R. decreto del 3 maggio 1877:

Ginitta Francesco, già delegato di 1ª classe nell'Amministrazione di pubblica sicurezza, collocato a riposo in seguito a sua domanda.

Con R. decreto del 20 maggio 1877:

Castelli avv. Salvatore, ispettore di 1ª classe nell'Amministrazione di pubblica sicurezza, collocato a riposo in seguito a sua domanda.

Con R. decreto del 27 maggio 1877:

Cremonini Achille, delegato di 3ª classe nell'Amministrazione di pubblica sicurezza, richiamato in servizio dall'aspettativa per salute.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Secondo le disposizioni contenute nel titolo III della legge 13 novembre 1859, n. 3725, è aperto il concorso all'ufficio di professore titolare di una delle due classi superiori nel R. Ginnasio Parini di Milano collo stipendio di lire 2200.

Gli aspiranti dovranno fra due mesi dalla data del presente avviso far pervenire al R. provveditore agli studi di Milano la domanda di ammissione al concorso, che avrà luogo per titoli e per esame nell'anzidetta città a forma del regolamento approvato col R. decreto del 30 novembre 1864, n. 2043.

Roma, addì 3 luglio 1877.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª pubblicazione per rettifica d'intestazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 260079 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al n. 77139 della soppressa Direzione di Napoli), per lire 90, al nome di Cicolella Celestino fu Ortensio, domiciliato in Campobasso, venne così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Cicolella Celestina fu Ortensio, moglie di Francesco Bucci, domiciliata in Campobasso, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Firenze, il 25 giugno 1877.

Per il Direttore Generale
CIAMPOLILLO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª pubblicazione per rettifica d'intestazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 384555 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al n. 38045 della soppressa Direzione di Palermo), per lire 50, al nome di Briuccia Angela fu *Ignazio*, rappresentata dal signor Cicala Ignazio, marito e dotatario, domiciliata in Palermo, venne così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Briuccia Angela fu *Paolo*, rappresentata dal signor Cicala Ignazio, marito e dotatario, domiciliata in Palermo, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Firenze, il 25 giugno 1877.

Per il Direttore Generale
CIAMPOLILLO.

CONSIGLIO PROVINCIALE SCOLASTICO DI NAPOLI

Notificazione.

Nel Convitto annesso al R. Liceo Vittorio Emmanuele in questa città vacano sette posti semigratuiti, i quali saranno conferiti per concorso di esami, a norma del regolamento approvato con decreto del 4 aprile 1869, ai giovani di ristretta fortuna, che godono i diritti di cittadinanza, che abbiano compiuti gli studi elementari, e non oltrepassino il dodicesimo anno di età nel tempo del concorso, il quale si aprirà nel Liceo istesso pel dì 14 di agosto p. v.

Per essere ammesso a concorrere ogni candidato dovrà presentare al signor preside di quell'Istituto non oltre il dì 16 luglio del corrente anno:

1ª Una istanza scritta di propria mano, con dichiarazione della classe di studio che frequentò nel corso dell'anno;

2º La fede legale di nascita;

3º Un attestato di moralità, rilasciato o dall'autorità municipale o da quella dell'Istituto da cui proviene;

4º Un attestato autentico degli studi fatti;

5º L'attestato di aver subito l'innesto vaccino, o sofferto il vaiuolo, di esser sano e scevro d'infermità schifose, ostinate od appiccaticce;

6º Una dichiarazione della Giunta municipale sulla professione paterna, sul numero e sulla qualità delle persone che compongono la famiglia, sulla somma che la famiglia paga a titolo di contribuzione, accertata mediante dichiarazione dell'agente delle tasse, sul patrimonio, che il padre, la madre o lo stesso candidato possiede.

Ogni frode in tali documenti sarà punita con la esclusione dal concorso; con la perdita del posto quando sia stato già conferito.

Trascorso il tempo utile, stabilito per la presentazione delle istanze, non potrà esserne accolta alcun'altra.

Napoli, 15 giugno 1877.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

I giornali inglesi commentano il fatto della spedizione della flotta inglese nella baia di Besika.

Lo *Standard* dice che questo provvedimento è giustificato dallo stato attuale degli affari d'Oriente, ma che non bisogna attribuirgli un carattere spiacevole. Non trattarsi che di una misura di precauzione la quale non ha per oggetto di esercitare un'influenza sull'azione della Turchia.

Il *Times* sostiene che questa misura di precauzione è stata decisa come un compromesso dopo una viva discussione sulla quistione se si dovevano spedire contemporaneamente 20,000 uomini come truppe di sbarco.

Il *Daily Telegraph* dice che l'ordine dato alla flotta inglese, che stazionava nelle acque della Grecia, di recarsi nella baia di Besika all'ingresso dei Dardanelli è una prova che il gabinetto britannico segue una politica vigilante atta a rassicurare gli animi completamente. “ La presenza di una squadra così potente presso lo stretto, conchiude il *Daily Telegraph*, è una garanzia che l'Inghilterra è decisa a non esporsi a subire delle sorprese, a non lasciarsi togliere il comando dei Dardanelli e a non lasciare l'ultima parola della quistione d'Oriente-Costantinopoli in balìa di un accidente. „

Il *Morning Post*, a sua volta, così ne parla: “ Si sono fatti

negli ultimi tempi dei preparativi per tutte le eventualità, ma le misure che più destano l'attenzione sono quelle che si sono prese per rinforzare una flotta che è già la più forte del mondo intero. Possiamo quindi attenderci di vedere ben presto comparire nel Mediterraneo una seconda flotta che darà alla nostra potente marina una gigantesca supremazia.

" Noi crediamo interpretare la volontà del paese eccitando il governo a rinforzare le guarnigioni di Malta e di Gibilterra, affinchè, ove fosse necessario di proteggere le regioni indicate nei dispacci di lord Derby, si trovi sul luogo un'armata sufficiente di prendere posizione in attesa dell'arrivo di altre truppe.

" Questa volta almeno sarà impossibile di interpretare sinistramente le ragioni che spingono il governo ad inviare delle navi da guerra inglesi nelle vicinanze dei Dardanelli. In questo opportuno provvedimento non vi è nessuna quistione di sentimento. Le nostre corazzate non sono nè slavofile nè turcofile. Esse sono le rappresentanti dei nostri interessi e del nostro onore, ed esse stazionano nelle acque turche allo scopo di invigilare che non si minaccino nè questi interessi nè questo onore.

" Notiamo inoltre con piacere che il nostro paese non è il solo a prendere delle misure di precauzione e speriamo quindi che il nostro corrispondente di Berlino, di solito bene informato, non s'inganni punto parlando di un accordo stabilitosi tra i gabinetti di Vienna e di Londra. L'Austria-Ungheria e l'Inghilterra sono egualmente interessate alla libertà del Danubio e all'integrità del Bosforo, e siccome queste quistioni dovranno essere oggetto di importanti negoziati alla fine della guerra, se non prima, così non deve arrecar sorpresa a nessuno se fin da ora si scambiano delle idee le quali non potranno restare senza influenza sui plenipotenziari che saranno incaricati di risolvere sì gravi quistioni. „

Si legge in un dispaccio da Costantinopoli che la Porta essendo stata avvisata dalle autorità confinarie di preparativi militari che si facevano nella Serbia, Savfet pascià fece notare al signor Cristich che le truppe turche sarebbero state costrette ad entrare nel territorio del principato tuttavolta che il governo serbo si avvisasse di assumere un contegno bellicoso.

Il signor Cristich rispose che gli ultimi dispacci che egli aveva ricevuti da Belgrado rinnovavano le assicurazioni pacifiche che erano già state date alla Porta ed al console generale inglese a Belgrado. Si afferma che il principe di Reuss ed il conte Zichy hanno dichiarato alla Porta a proposito di quest'incidente, che essi non avevano in nessun modo inteso parlare della intenzione attribuita alla Russia di entrare in Serbia.

L'ambasciatore turco a Vienna avendo discorso di questo medesimo argomento col conte Andrassy, fu informato che in questi ultimi tempi le notizie ricevute dalla Serbia non lasciavano in nessun modo trasparire un mutamento nelle intenzioni pacifiche del principe Milano. Tuttavia il ministro austro-ungarico ha consigliato la Porta di non provocare la Serbia con misure militari.

Questa risposta fu comunicata alla Porta dal conte Zichy il quale espresse il suo dispiacere per la concentrazione di un corpo turco di osservazione di 10 mila uomini a Nisch. Savfet pascià replicò che la Porta desiderava avere delle garanzie per il contegno della Serbia, ma egli non indicò quali queste garanzie debbano essere.

Dopo d'allora la Porta ricevette un dispaccio dal signor Ristich il quale smentisce categoricamente le voci poste in giro dopo il ritorno del principe Milano dalla sua visita allo Czar. Il signor Ristich dichiara che le truppe russe non entreranno in alcuna parte del territorio serbo e che la politica del governo del principe Milano continua ad essere pacifica. Aggiunge che la Scupcina la quale sta per riunirsi da un giorno all'altro, si occuperà più particolarmente di questioni finanziarie.

Si annunzia che in conseguenza di queste spiegazioni il corpo turco di osservazione di Nisch non sarà più rinforzato secondochè era stato antecedentemente deciso.

La *Politische Correspondenz* di Vienna reca il seguente telegramma da Belgrado in data 4 luglio:

" Il discorso del principe Milano ha fatto un'impressione deprimente sulla popolazione perchè non vi fu accentuata la rigorosa neutralità. La Scupcina elesse la Commissione per lo indirizzo. Il ministero dispone di una maggioranza di due terzi.

" È assolutamente priva di fondamento la notizia di un prossimo passaggio dell'esercito rumeno presso Radujevac, all'effetto di cooperare coll'esercito serbo sulla linea del Timok. La Serbia non ha mobilizzato finora nessun battaglione; all'incontro dicesi che il ministro della guerra, in vista di una nuova organizzazione dell'esercito, domanderà che lo stato dell'esercito attivo venga portato a 20,000 uomini.

" Il governo ha l'intenzione di emettere della carta monetata a corso forzoso. „

Leggesi nel *Daily Telegraph* che la flotta turca, sotto il comando d'Hassan pascià, ha messo in esecuzione il piano di Hobart pascià, quello cioè di attaccare e di distruggere il posto di sorveglianza e l'osservatorio russo di Vilkova. Una spedizione di navi armate è stata diretta nel braccio del Danubio noto sotto il nome di Kilia, ed è riuscita a distruggere l'osservatorio e ad incendiare il villaggio. I cosacchi si sono gettati nel fiume e si sono salvati a nuoto. Poi la squadra ha ripreso il largo per una destinazione che non si conosce.

In una corrispondenza dagli Stati Uniti al *Journal de Genève* è detto che la saggia politica del presidente Hayes comincia a dare dei frutti che gli stessi di lui avversari sono costretti a riconoscere e che essi riconosceranno anche meglio col progredire del tempo.

I bianchi ridivenuti padroni della situazione si adoperano seriamente a restaurare le finanze, a regolarizzare il sistema amministrativo ed a ripristinare il prestigio dell'autorità giudiziaria. Con tutto ciò i negri non sono in nessun modo molestati e l'intimidazione loro per fatto degli antichi padroni sta scomparendo assolutamente. Bisogna anche riconoscere, è detto nella corrispondenza dalla quale riassumiamo questi particolari, che i bianchi istruiti da una penosa esperienza di otto anni hanno compreso che la politica più sicura da seguire è quella di affezionarsi la razza negra

anzichè l'altra, di costringerla ad organizzarsi in partito ostile.

La popolarità del presidente Hayes non ha fatto che guadagnare per questa felice rivoluzione che si è compiuta nel Sud. Gli evviva che lo hanno accolto a Filadelfia quando egli si recò ad assistervi all'apertura dell'Esposizione permanente lo hanno dimostrato, e Nuova-York ricevendo or non è molto dentro alle sue mura il capo del potere esecutivo non è rimasta addietro a Filadelfia. Gli abitanti di Nuova York si sono recati in folla alla " Camera del governatore „ affine di stringergli la mano, ed è con piacere che gli amici del presidente hanno potuto constatare nella lunga processione che gli sfilava dinanzi in ragione di cinquanta persone al minuto una parte considerevole di democratici.

Passando dal signor Hayes al generale Grant, la corrispondenza del *Journal de Genève* dice che negli Stati Uniti si sono vedute con sincera compiacenza le accoglienze cordiali delle quali l'ex-presidente è stato fatto oggetto in Inghilterra, ciò che attesta dei buoni sentimenti che l'antica madre-patria conserva per la figlia sua, la Confederazione americana.

L'*Osservatore Triestino* ha le seguenti notizie dalle Indie:

Il procedere dell'Emir dell'Affghanistan verso gli inglesi è molto ostile. Esso diede l'ordine a tutti i sudditi inglesi, che si trovano al servizio inglese, di ritornare in patria, e di allontanare le loro famiglie dal suo territorio. Ai negozianti che vengono dal territorio britannico è vietato di entrare a Cabul. Anche le comunicazioni con Pesciaver sono proibite. I consiglieri dell'Emir cercano, a quanto si dice, di effettuare una riconciliazione fra lui ed il governo britannico, e lo consigliano ad allearsi con questo contro i russi, ma egli risponde di voler prima conoscere le intenzioni dell'Inghilterra riguardo a Chehlat. Dicesi pure che l'Emir cerchi di assicurarsi l'assistenza di vari capi influenti del Beludcistan allo scopo d'impedire un acquartieramento inglese in questo paese.

A Rawal Pindi e nel distretto di Cohat fu concentrata una grande quantità di cammelli e di muli che trasportano molte munizioni verso la frontiera. Si parla molto d'una spedizione armata, ma non si sa se per la Persia o per l'Affghanistan.

È arrivato a Bombay il vapore *Chiltern* che aveva eseguite le riparazioni al telegrafo sotto-marino fra Bombay ed Aden; si scoperse che la corda di questa linea telegrafica era stata danneggiata da certi insetti marini che abbondano nei mari dell'Est.

Il regio vapore *Arab* che doveva partire per il golfo Persico ebbe contr'ordine e rimase a Bombay. Il suo comandante fu nominato comandante superiore dei monitori corazzati destinati alla difesa di questo porto.

TELEGRAMMI
(AGENZIA STEFANI)

Costantinopoli, 5. — Le notizie d'Asia recano che, inseguiti dalle truppe ottomane, i russi, completamente battuti, abbandonarono Sari-Kamich e sono in piena ritirata verso Kars.

Ahmed Muchtar pascià fece avanzare il suo quartiere generale.

Nei combattimenti che la divisione di Alaschgerd diede a Kara-Kilissa, che essa occupa attualmente, i russi subirono perdite considerevoli. Nella loro ritirata essi erano seguiti da 700 carretti pieni di feriti.

Bukarest, 5. — Centoventimila russi passarono il Danubio a Sistova, fra i quali 20,000 uomini di cavalleria, con 250 cannoni, più i pezzi di assedio. Circa altri 80,000 russi trovansi fra Semnitza e Turnu-Magurelli.

Il granduca Nicolò, col generale Ignatieff e lo stato maggiore, passò ieri il Danubio, ponendo il quartiere generale a Sistova.

L'esercito russo che passò a Sistova si divise in 3 corpi: il corpo principale marcia sopra Rustsciuc, il secondo verso i Balcani e il terzo sopra Nicopoli.

I russi non rilasciano alcun passaporto agli ebrei e ai greci.

Parigi, 6. — Il trattato di commercio è stato firmato dall'ambasciatore d'Italia e dai ministri degli affari esteri e del commercio.

Il commendatore Axerio parte questa sera.

Bruxelles, 6. — Alla Camera dei rappresentanti, il ministro della giustizia dice che il gendarme il quale arrestò ultimamente un pastore protestante fu sospeso.

Janson interpella sull'espulsione di Jourde, ex-ministro delle finanze della Comune.

La Camera approva con 76 voti contro 14 e 17 astensioni un ordine del giorno che approva la condotta del ministero.

Londra, 6. — *Camera dei comuni.* — Lawson interroga sull'invio della flotta inglese a Besika; considera questo invio come un avvertimento o una minaccia contro l'uno o l'altro dei belligeranti; soggiunge che se le cose stanno in questo modo, il governo non potrà evitare di prendere una parte attiva agli avvenimenti.

Northcote nega che l'invio della flotta a Besika sia una minaccia o un avvertimento, e dichiara che il governo intende di mantenere una completa neutralità; dice che la flotta fu spedita a Besika per essere in una posizione centrale e che l'ammiraglio potrà comunicare più facilmente, se è necessario, coll'ambasciatore di Costantinopoli e col governo.

Northcote, rispondendo quindi ad una domanda perchè la flotta non fu spedita a Suez, ripete che Besika è una posizione più comoda e centrale del Canale, e che non vi era motivo di spedirla a Suez perchè colà un vascello trovasi diggià di stazione.

Vienna, 6. — La *Corrispondenza politica* ha da Belgrado: Dicesi che sia imminente una crisi ministeriale, avendo la Scupcina, malgrado l'opposizione del gabinetto, convalidate le elezioni dei capi conservatori Milutin e Garaschanine. Ranko Alimpics diede la sua dimissione come generale e fu nominato delegato del governo presso la Scupcina.

La legge che proroga le scadenze resterà in vigore nei distretti colpiti dalla guerra fino al 7 novembre 1878, e negli altri distretti fino al 7 novembre 1877.

La stessa *Corrispondenza* ha da Ragusa: La maggior parte delle truppe di Suleyman pascià e di Alì Saib pascià marcia verso Scutari ed Antivari e sarà spedita parte nella Tessaglia e parte sul Danubio.

Tutti i forti e i fortini turchi dell'Erzegovina e dell'Albania furono vettovagliati.

Parigi, 6. — La fregata *Reine Blanche*, rimessa a galla, giunse oggi a Tolone.

Un dispaccio al *Journal des Débats*, in data di Sciumla, dice che i bulgari massacrarono i mussulmani che fuggivano da Sistova, uccisero 8 soldati e tentarono di incendiare i magazzini del governo a Rustsciuc. È probabile che i bulgari sospetti sieno espulsi dalle fortezze turche.

Costantinopoli, 6. I russi furono ieri nuovamente battuti presso Biela e si ritirarono verso Sistova.

Dicesi che i russi abbiano sgomberato Ardanusch e Ardahan, e che ripiegarono ad Alexandropol.

La rivolta nel Caucaso aumenta.

Assicurasi che lo Sceriffo Abdul Mutaalim effendi, attualmente a Costantinopoli, surrogherà lo Sceriffo della Mecca, morto recentemente.

Madrid, 6. — Il Congresso approvò il progetto di legge relativo alla proprietà letteraria ed artistica.

Il Senato approvò la legge relativa al pagamento del debito fluttuante.

NOTIZIE DIVERSE

Terremoto e maremoto al Perù. — I piroscafi arrivati ultimamente a Liverpool recano i seguenti particolari sui terribili fenomeni tellurici che recarono tanti danni ai porti del Perù nella notte dal 9 al 10 maggio, e di cui il telegrafo fece già cenno:

In vari punti le scosse del terremoto durarono all'incirca cinque minuti, e tenne loro dietro un maremoto violentissimo.

Il mare, arrivando come un'onda immensa alta da 15 a 20 piedi, si è precipitato sulla costa, spazzando ogni cosa sul suo passaggio e sprofondandosi nell'interno con una veemenza irresistibile.

Pabelon sembra esser stato il centro della tormenta: sette bastimenti colarono a fondo e venticinque altri subirono forti avarie.

A Punta Lobos diversi bastimenti soffersero ugualmente.

A Guanillos, Antolagasta, Mexillones, Tocopilla e Cobija, le onde distrussero i moli, il materiale d'estrazione del guano e la maggior parte delle case di commercio.

Una miniera di rame, la Sena Blanca, posta a 4 miglia all'interno a Sud, scomparve inghiottendo 200 operai.

Diversi cimiteri furono rovesciati, ed i cadaveri, tratti dalle loro tombe, furono portati via dai flutti.

Iquique ed Arica furono le due città che più soffersero. Le case d'Iquique costrutte di canne e di legno sono state rovesciate in men di 4 minuti come veri castelli di carte, e l'incendio, provocato da lumi a petrolio, distrusse diversi quartieri; il terremoto e le onde dell'Oceano distrussero il resto.

I moli, la dogana, i depositi di nitrato (circa 400,000 quintali), la ferrovia, gli *entrepôts* della Taracapa, gli uffici dell'*Associated Bank* e della *National Bank*, e le case di commercio Anthony Tate Gildemeister, Richini, Orioli furono letteralmente portate via dal mare.

I condensatori d'acqua essendo scomparsi durante la catastrofe, la popolazione che s'era rifugiata sulle alture vicine, si trovò priva di acqua potabile. Fortunatamente in questa città non si ha da deplorare che la morte di dieci persone. Ad Arica la dogana, il telegrafo, la ferrovia, il Consolato inglese, gli alberghi e i due terzi delle case non formano più che un mucchio di rovine.

Gli abitanti ebbero appena il tempo di rifugiarsi al Marro, dove passarono la notte. La grande fabbrica di nitrato, la Nuova Carolina, situata a 11 chilometri da Iquique, fu completamente annientata.

Tacua, Taracapa, Pica, Matilda, Chonchones, ebbero pure violente scosse e subirono gravi danni. A Molfe i depositi di nitrato sono perduti. A Debanavaya rimangono solamente due case sopra 400 esistenti prima del disastro. Del pari che ad Iquique, il fuoco si manifestò a Molle: non v'erano pompe, ma l'acqua marina spense tosto l'incendio.

Trenta operai occupati alla estrazione del guano furono sepolti sotto i materiali che cadevano dalle alture.

A Chanavaya il terremoto ha formato screpolature da 10 a 12 metri di profondità, e 200 persone vennero inghiottite.

Supe, Salaverry, Callao ed Ancon soffersero relativamente poco.

Nelle isole Chinchas 11 grossi vapori si perdettero completamente.

I danni sono calcolati a 100,000,000 di franchi; le vittime a 700 persone.

Il bastimento italiano *Maria Antonietta*, capitano Dellapora, giunto a Callao, proveniente da Calais il 13 aprile, affondò a Punta Lobos durante il maremoto del 10 corrente, rimanendo annegati due uomini.

Il bastimento *Antonio Risso* ha a bordo circa 400 tonnellate guano e si avvicina ad una perdita totale più di qualunque altro dei bastimenti qui giunti in avaria, avendo a tribordo il cassero sfondato, tutti gli scalmi rotti, il legname del fasciame profondamente tagliato ed ammaccato, le lande tutte perdute, il bompresso, il bastone di flocco, l'albero di parrocchetto, l'albero di pappafico di maestra tutti portati via; il diritto di prora danneggiato, il castello di prora smosso e rotto. A babordo ossia a sinistra il fianco del bastimento presenta all'incirca gli stessi danni che a tribordo.

Gli studenti universitari a Berna. — Nel semestre corrente, scrive il *Journal de Genève* del 5, l'Università di Berna conta 26 studenti in teologia protestante, 13 in teologia cattolica, 124 in medicina, 27 in filosofia, e 16 in mascalcia.

Di quei 288 studenti, 186 sono bernesi, 93 svizzeri di altri cantoni e 28 stranieri.

Dei 124 studenti in medicina, 44 sono bernesi, 28 svizzeri di altri cantoni e 23 stranieri.

Movimento postale agli Stati Uniti. — Dal rapporto generale del maestro delle poste negli Stati Uniti di America risulta che nell'anno fiscale 1875-1876 le emissioni di francobolli, delle buste bollate e delle carte postali raggiunsero il numero di 1,049,797,507 così divisi:

Francobolli ordinari	698,799,090
Francobolli per giornali e stampe . .	1,290,347
Buste bollate ordinarie	82,467,000
» *request envelopes*	64,554,500
Bande per giornali	18,498,750
Carte postali	150,815,000
Francobolli ufficiali	17,682,665
Buste e bande ufficiali	15,690,155
Totale . .	1,049,797,507

Il valore di questi francobolli, buste, ecc. ammonta a 26,955,422 dollari. I *request envelopes* sono delle buste, sulle quali l'Amministrazione postale fa stampare il nome e l'indirizzo di chi le spedisce, sempre che si acquistino 500 buste.

La spedizione scientifica russa nell'Asia centrale. — La Società imperiale russa di geografia ha ricevuto il seguente dispaccio telegrafico dal luogotenente colonnello Prjévalsky, capo della spedizione scientifica inviata dalla Società ad esplorare l'est dell'Asia centrale.

« Olneous, 6 *giugno*. — Io feci un tragitto di 200 verste all'est del Lob-Noor. Tutti i lavori scientifici furono coronati dal miglior esito. Io catturai tre camelli selvaggi. Tutti godiamo buona salute, e da Kouldia vi invierò un resoconto particolareggiato di quanto fece finora la nostra spedizione.

MINISTERO DELLA MARINA

Ufficio centrale meteorologico

Firenze, 6 luglio 1877 (ore 16 15).

Leggerissime oscillazioni del barometro. Tempo bello e calmo quasi dappertutto. Tramontana forte soltanto a Palascia. Mare agitato a Portotorres. Ieri forti e generali scariche elettriche in Inghilterra. Pioggia a Pietroburgo. Stamani scirocco forte e mare assai agitato a Salonicco. Nella sera e nella notte scorsa burrasche con pioggia in alcuni paesi dell'alta Italia. Il tempo non accenna a nessun notevole cambiamento.

Osservatorio del Collegio Romano — 6 luglio 1877.

ALTEZZA DELLA STAZIONE = 49m, 65.

	7 antim.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	764,4	764,9	764,5	764,1
Termomet. esterno (centigrado)	22,8	30,2	30,0	25,0
Umidità relativa...	69	55	43	5[illegible]
Umidità assoluta...	14,14	17,59	13,67	1[illegible],51
Anemoscopio e vel. orar. media in kil.	N. 3	SO. 15	SO. 16	calma
Stato del cielo.......	1. bello, qualche cirro	0. bello	0. bello	0 belliss.

OSSERVAZIONI DIVERSE

(Dalle 9 pom. del giorno precedente alle 9 pom. del corrente)
Termometro: Massimo = 30,4 C. = 24,3 R. — Minimo = 17,6 C. = 14,1 R.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA

del dì 7 luglio 1877.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	CONTANTI		FINE CORRENTE		FINE PROSSIMO		Nominale
				LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	
Rendita Italiana 5 0/0	1° semestre 1878	—	—	74 27	74 22	— —	— —	— —	— —	— —
Detta detta 3 0/0	1° aprile 1877	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Certificati sul Tesoro 5 0/0	3° trimestre 1877	537 50	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detti Emissione 1860/64	1° aprile 1877	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	80 —
Prestito Romano, Blount	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	77 80
Detto detto Rothschild	1° giugno 1877	—	—	79 95	79 90	— —	— —	— —	— —	— —
Prestito Nazionale	1° aprile 1877	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto piccoli pezzi	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto stallonato	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Azioni Regia Cointeressata de' Tabacchi	2° semestre 1876	500 —	350 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette 6 0/0	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Rendita Austriaca	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Municipio di Roma	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Nazionale Italiana	—	1000 —	750 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Romana	2° semestre 1877	1000 —	1000 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1175 —
Banca Nazionale Toscana	2° semestre 1876	1000 —	700 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Generale	2° semestre 1877	500 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	419 —
Società Generale di Credito Mobiliare Italiano	2° semestre 1876	500 —	400 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Cartelle Credito Fondiario Banco Santo Spirito	1° aprile 1877	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	397 —
Compagnia Fondiaria Italiana	1° semestre 1876	250 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Romane	1° ottobre 1865	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette	2° semestre 1876	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Meridionali	—	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Buoni Meridionali 6 per 100 (oro)	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbl. Alta Italia Ferr. Pontebba	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Romana delle Miniere di ferro	—	537 50	537 50	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Anglo-Romana per l'illuminazione a Gas	1° semestre 1877	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	622 —
Gas di Civitavecchia	—	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Pio Ostiense	—	430 —	430 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Parigi	90	— —	— —	— —
Marsiglia	90	109 70	109 45	— —
Lione	90	— —	— —	— —
Londra	90	27 59	27 54	— —
Augusta	90	— —	— —	— —
Vienna	90	— —	— —	— —
Trieste	90	— —	— —	— —
Oro, pezzi da 20 lire	— —	21 97	21 95	— —
Sconto di Banca 5 0/0	— —	— —	— —	— —

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti:

2° sem. 1877: 76 40 fine.

Prestito Rothschild 79 90.

Il Deputato di Borsa: O. SANSONI.

Il Sindaco: A. PIERI.

COMITATO DI BONIFICA
DELLE VALLI GRANDI VERONESI ED OSTIGLIESI

Avviso d'Asta.

Di conformità alle deliberazioni prese dal Comitato esecutivo nell'adunanza 8 maggio p. p. ed in seguito al Reale decreto 17 maggio suddetto, dovendosi procedere all'appalto dei lavori relativi alla sistemazione e conseguente rettilineazione del tronco del fiume Tartaro tra il Sostegno Basadonne ed il Bastion S. Michele, si reca a pubblica notizia quanto segue:

1. Nel giorno di giovedì 26 luglio corrente, alle ore 10 antim., nell'ufficio di questa prefettura, si aprirà l'asta per l'appalto dei lavori suddetti cadenti nei comuni di Casaleone, Cerea ed Ostiglia.

L'asta sarà chiusa alle ore 2 pom. dello stesso giorno.

2. Il dato peritale complessivo d'asta è di lire 66,267 56, e l'appalto è regolato dai tipi, e dal progetto 16 marzo 1876, e capitolato 17 maggio 1577 dello ufficio tecnico della bonifica, che saranno resi ostensibili nelle ore d'ufficio presso la segreteria del Comitato in questa prefettura, fino al giorno precedente a quello dell'asta.

Non saranno accettate offerte che portino condizioni od alterazioni alle basi essenziali dell'appalto.

3. L'asta seguirà ad offerte segrete colle norme del regolamento pubblicato col Reale decreto 4 settembre 1870, n. 5852, sulla Contabilità generale dello Stato nella parte che riguarda i contratti e gli incanti. Le schede saranno prodotte in carta da bollo da lire una, e in piego suggellato, alla presidenza dell'asta. Ogni offerta dovrà essere accompagnata dal deposito in ragione del cinque per cento sull'importo dei lavori a garanzia della medesima, ed ai riguardi delle spese d'asta e di contratto e tasse relative in valuta od in titoli del Debito Pubblico del Regno a valore di Borsa, corredati dalla relativa dettagliata distinta.

4. Il termine utile pel miglioramento dell'offerta non inferiore al ventesimo del prezzo d'aggiudicazione a termini del precitato regolamento si fissa fin d'ora in giorni 15, e spirerà alle ore due pom. del quindicesimo giorno a decorrere dalla data dell'avviso di seguita delibera che sarà pubblicato dal Comitato esecutivo.

5. Ogni offerente dovrà comprovare la propria idoneità ai lavori di che si tratta a termini dell'art. 83 del suddetto regolamento, e fare la dichiarazione del proprio domicilio in Verona.

6. I lavori appaltati dovranno essere ultimati entro il periodo di giorni 100 (cento) naturali e continui decorribili dalla consegna.

7. Il pagamento delle opere sarà fatto dalla Cassa del Comitato in sei rate eguali cadauna, a misura del corrispondente avanzamento del lavoro regolarmente eseguito, salva deduzione del ribasso d'asta.

L'ultima rata a saldo non sarà pagata all'imprenditore se non dopo eseguita la finale collaudazione dei lavori d'appalto, ed approvato dal Comitato il relativo collaudo.

8. All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario dovrà costituire una cauzione per la buona esecuzione dei lavori, nella ragione del 10 per cento sull'importo dei medesimi in valuta legale od in titoli del Debito Pubblico del Regno al valore di Borsa.

9. Le Giunte municipali cui viene trasmesso il presente avviso, sono interessate a farne eseguire la pubblicazione nelle forme di metodo, trasmettendo al Comitato esecutivo l'analoga relazione.

Verona, li 2 luglio 1877.

Il Prefetto Presidente: CAMPI.

3334 *Il Membro del Comitato:* CANOSSA.

SOCIETÀ ANONIMA DELLE MINIERE DI FERRO DI STAZZEMA

(1ª *pubblicazione*)

È intimata l'Adunanza generale ordinaria degli azionisti per il dì 10 del prossimo agosto, alle ore 10, in una sala dell'albergo dei Tre Mori: piazza Petronilla n. 1, in Siena.

Ordine del giorno:

1. Conferimento di carichi vacanti.

2. Comunicazioni del Consiglio e deliberazione circa le spese e finanze sociali.

3. Proposta di vendita del luogo detto *Isolotto*, staccato dalla miniera ed inservibile alla Società, e deliberazione relativa.

4. Proposta d'affitto della miniera per due anni con facoltà nell'affittuario di prendere l'enfiteusi dentro quel termine a condizioni da stabilirsi anticipatamente, e deliberazione relativa.

La dispensa dei biglietti per intervenire all'Adunanza si farà il dì 9 agosto nel suddetto albergo, dalle ore 10 antim. alle ore 3 pom.

Siena, 1° luglio 1877.

3335 *Per il Consiglio:* Avv. ETTORE TOCI segretario.

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DELLA LEGIONE CARABINIERI REALI DI NAPOLI

AVVISO D'ASTA.

Si fa noto che nel giorno di sabato 21 luglio 1877, alle ore 12 meridiane (tempo medio di Roma), si procederà in Napoli, nella caserma dei Reali Carabinieri, nell'edificio di Monteoliveto, avanti il comandante la Legione, presidente del Consiglio d'amministrazione, al pubblico incanto a partiti segreti per l'appalto in cinque lotti dei foraggi pei quadrupedi dei militari dell'Arma esistenti nelle varie stazioni dipendenti dalle sottonotate provincie, e pel periodo di quindici mesi, a far tempo dal 1° ottobre prossimo a tutto dicembre 1878, come dallo specchio che segue:

INDICAZIONE dei generi	Quantità di cui si compone la razione	Num. dei lotti	DENOMINAZIONE dei lotti	Importo della razione completa	Ammontare approssimativo per cadun lotto	Somma per cauzione e per ogni lotto	TERMINE PER LA CONSEGNA
Fieno	Chil. 2 »	Cinque	1° lotto. Prov. di Napoli	1 40	63875 »	6400 »	A misura delle richieste che saranno fatte da' singoli comandanti delle stazioni e pel quantitativo richiesto. — Al 1° ottobre 1877 dovrà però trovarsi in fondo la quantità necessaria pei bisogni di 45 giorni.
Avena	» 3 500		2° lotto. » di Caserta		58122 »	5800 »	
			3° lotto. » di Avellino		30000 »	3000 »	
Paglia mangiativa	» 3 »		4° lotto. » di Benevento		19750 »	2000 »	
Paglia da lettiera	» 4 »		5° lotto. » di Salerno		47875 »	4800 »	

Le condizioni d'appalto sono visibili presso tutti i Comandi delle Legioni dell'Arma ove verrà fatta la pubblicazione del presente avviso, e presso i comandanti nelle provincie dipendenti da questa Legione.

Gli accorrenti all'asta potranno fare offerte per uno o più lotti, o per tutta l'impresa, mediante schede segrete firmate e suggellate, scritte su carta filogranata con bollo di una lira.

Le schede segrete dovranno contenere la precisa specificazione dei prezzi che si esibiscono per la paglia corta mangiativa, il fieno, l'avena e la paglia lunga per lettiera, nel modo seguente:

Paglia corta mangiativa, per ogni miriagramma, L. .... — Avena, per ogni miriagramma, L. .... — Paglia lunga per lettiera, per ogni miriagramma, L. .... — Fieno, per ogni miriagramma, L. ....

La suddetta razione regolamentare potendo essere in alcuni casi commutata, le offerte debbono essere fatte anche pei seguenti generi, cioè:

Farina di frumento — Farina di segala — Crusca.

Il deliberamento seguirà a favore di colui il quale nel suo partito avrà offerto di assumersi la fornitura a prezzo maggiormente inferiore o pari almeno al prezzo massimo stabilito per ogni miriagramma nella scheda del Ministero, da aprirsi dopo che saranno stati riconosciuti i partiti presentati.

I fatali, ossia termine utile per presentare un'offerta di ribasso non inferiore al ventesimo sul prezzo di aggiudicazione, sono fissati a giorni quindici, decorribili dalle due pomeridiane del giorno del deliberamento (tempo medio di Roma).

I concorrenti, per essere ammessi all'asta, dovranno fare presso la Cassa del Consiglio d'amministrazione suddetto, ovvero presso quelle delle altre Legioni, o presso le Casse dello Stato incaricate di ricevere ed amministrare i depositi, il deposito della somma come sopra stabilita per cauzione. Tale somma dovrà essere in moneta corrente od in titoli di rendita pubblica dello Stato al portatore, al valore di Borsa del giorno antecedente a quello in cui si fa il deposito.

I depositi presso il Consiglio d'amministrazione ove ha luogo l'incanto dovranno farsi dalle ore 8 alle 11 ant. di ciascun giorno.

Saranno considerate nulle le offerte che manchino della firma e suggello suindicati, che non sieno stese su carta filogranata con bollo di una lira, o che contengano riserve e condizioni.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'appalto di presentare i loro partiti alle altre Legioni dell'Arma, ma ne sarà tenuto conto solo quando pervengano a questa Legione prima dell'apertura della scheda che serve di base all'incanto, e consti ufficialmente dell'effettuato deposito.

Le ricevute dei depositi devono essere presentate a parte dalle offerte.

Le spese tutte degli incanti e dei contratti, cioè di carta bollata, di copia, di diritti di segreteria, di stampa, di pubblicazione degli avvisi d'asta e d'inserzione dei medesimi nei giornali, di registro, di posta ed altre relative, saranno a carico del deliberatario; sarà pure a suo carico la spesa degli esemplari dei capitoli d'appalto che si saranno impiegati nella stipulazione dei contratti, e di quelli che l'appaltatore richiedesse.

Napoli, 28 giugno 1877.

3329 *Il Capitano Direttore dei Conti:* F. BALLO.

DIREZIONE DEI LUOGHI PII IN VERONA

Nel giorno di giovedì 26 luglio corrente, presso questo ufficio, posto in via Leoncino, al civico n° 28, ed alla presenza del sottoscritto, o chi per esso, si terrà asta col metodo della candela vergine, secondo le norme del regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1870, ed alle condizioni del capitolato ostensibile presso questa segreteria, per la vendita dello stabile sottoindicato denominato Cà dell'Ara, nei modi che in seguito si accennano.

Dalle ore 10 alle 11 antimeridiane di detto giorno si procederà all'esperimento d'asta per vendita di tutto lo stabile, della complessiva superficie di pert. cens. 387 81 e colla rendita censuaria di lire 1792 84 ed imponibile di lire 37 50, e l'incanto si aprirà sull'importo di stima in lire 91,014 20, e procederà per aumento di un tanto per cento che non sarà minore di lire 0 25 per ogni cento lire.

Qualora non avesse luogo la predetta vendita in un sol corpo, dalle ore 11 antimeridiane in poi si procederà alla vendita parziale dello stabile in lotti distinti e nell'ordine indicato dalla tabella a piedi esposta.

I concorrenti all'acquisto dell'intero stabile dovranno depositare in valuta o in carte di Debito Pubblico al corso di Borsa il decimo dell'importo suindicato, più in valuta lire 5000 per le spese d'asta e di contratto.

I concorrenti ai singoli lotti dovranno depositare gli importi sottoindicati, e le offerte non minori di lire 0 25 per ogni cento lire si faranno in aumento del prezzo d'incanto d'ogni lotto.

L'aggiudicazione seguirà a vantaggio del migliore offerente, il quale vi si tiene obbligato sin dalla firma del protocollo d'asta.

Dalla data dell'avviso di tale aggiudicazione restano però fin d'ora concessi giorni 15 per la presentazione a questo ufficio medesimo delle migliorie non inferiori del ventesimo (5 per 100) del prezzo di aggiudicazione.

L'aggiudicazione finale è subordinata alla approvazione dell'autorità tutoria.

Entro quindici giorni dalla comunicazione data d'ufficio della approvazione di cui sopra, l'aggiudicatario dovrà presentarsi alla stipulazione del formale contratto e contemporaneo pagamento del prezzo di vendita.

Le spese di stima, di stampa, di affissione, d'inserzione nei giornali, staranno a carico dell'aggiudicatario o ripartibili fra gli aggiudicatari in proporzione del prezzo di aggiudicazione, anche per le quote corrispondenti ai lotti rimasti invenduti.

Avvertenza.

Qualora avesse luogo l'incanto per lotti e non potesse compiersi nel giorno soprafissato, sarà continuato nel giorno o giorni successivi dalle ore 11 ant. in poi, a sensi dell'articolo 90 del regolamento di Contabilità suindicato.

N° d'ordine dei lotti	DISTRETTO	COMUNE		Denominazione e qualità del fondo	Superficie	RENDITA		PREZZO	DEPOSITO	
		amministr.°	censuario		Pert. C.	censuaria	imponibile	d'incanto	per cauzione	per spese
I	S. Bonifacio	Colognola ai Colli	Cà dell'Ara	Aratorio detto Cantonazzo o Casale. .	27 48	124 89	»	6925 80	692 50	400 »
II	»	»	»	» » Cisora	23 03	86 64	»	4782 60	478 26	300 »
III	»	»	»	» » Campone	43 56	296 29	»	8299 »	829 90	500 »
IV	»	»	»	» » Vasetto alla Biondella .	16 57	54 02	»	3441 20	344 12	200 »
V	»	»	»	» » Pezza Bona.	21 91	87 40	»	4947 20	494 72	350 »
VI	»	»	»	» » la Pieve.	30 92	155 04	»	6571 80	657 18	400 »
VII	»	»	»	» » Navonche	27 58	141 50	»	5728 20	572 82	350 »
VIII	»	»	San Zeno	» » la Biondella	7 63	38 84	»	1352 60	135 26	150 »
IX	»	»	Colognola	» » la Bassa.	4 71	30 51	»	1120 40	112 »	100 »
X	»	»	»	» » l'Offia . . . . Prato stabile detto Prà d'Offia . . .	19 79	62 85	»	4570 20	457 »	300 »
XI	»	Caldiero	Caldiero	Aratorio detto Praesei Lunghi . . . » » Praesei a Mattina . . » » Praesei di Sotto . . .	14 04	83 68	»	2805 60	280 »	200 »
XII	Verona	Lavagno	Lavagno	» » Campo Nogara . . .	7 50	17 45	»	1495 60	149 50	150 »
XIII	S. Bonifacio	Colognola ai Colli	Cà dell'Ara	Corpo di fabbr. uso abitazione . . . Aratorio detto Casale . . . . » » Nogaron Curto e Lungo.	143 09	613 73	37 50 » »	38974 »	3897 40	3000 »

3295 Verona, il 1° luglio 1877. *Il Presidente*: PEREZ.

R. TRIBUNALE CIVILE E CORR.
di Roma.

Il sottoscritto usciere presso l'intestato tribunale rende noto alla signora Amalia Zagretti d'ignota residenza, domicilio e dimora, che, in seguito a ricorso della Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico, il presidente del tribunale civile e correzionale di Roma con suo decreto ventinove maggio 1877 surrogava a sequestratario giudiziario del terreno vignato con casa posto fuori porta Maggiore, in via Labicana, al signor Massari Aristide, il signor Casini Giuseppe, e ciò affinchè ne abbia legale conoscenza a norma di legge.

Roma, il giorno 2 luglio 1877.

3342 L'usciere Colombi Cristoforo.

AVVISO.
(2ª *pubblicazione*).

Il tribunale civile di Girgenti con sua deliberazione del 26 maggio 1877 ordinava che la rendita annua sul Gran Libro del Debito Pubblico italiano di lire 565, al 5 per 0[0, che apparisce intestata al signor Caramazza Gaetano fu Giuseppe, domiciliato in Canicattì, oggi defunto, come dal relativo certificato di n. 3858 e di posizione n. 1625, dato in Palermo li 21 aprile 1862, sia intestata per lire 165 a favore di Francesco Caramazza fu Gaetano, e per lire 400 a favore di Concettina Caramazza, quali figli ed eredi testati detti Caramazza del cennato fu Gaetano, domiciliati in Canicattì. Ciò per gli effetti di legge. 3116

CITTÀ DI TORINO

(1ª *pubblicazione*).

Il Consiglio comunale di questa città approvava con sua deliberazione del 30 aprile ultimo scorso un nuovo organico per l'uffizio d'arte municipale col quale sono creati fra altri due posti di ingegnere di 3ª classe coll'annuo stipendio di lire 1500, da conferirsi a concorso per titoli fra tutti gli ingegneri laureati nel Regno che vi aspirino. Il sottoscritto ad esecuzione di tal deliberato lo rende di pubblica ragione ed invita tutti coloro che credano aver titolo sufficiente a concorrere ad uno dei suddetti posti a presentare le loro carte a questa segreteria, uffizio primo, gabinetto del sindaco, entro tutto il giorno 20 luglio prossimo.

Le condizioni per l'ammessione al concorso sono:

1° Esser regnicolo;

2° Goder dei diritti civili;

3° Esser dotato di sanità e robustezza sufficienti pel servizio attivo, comprovate da dichiara medica debitamente legalizzata;

4° Aver ottenuto la laurea di ingegnere civile in una delle scuole d'applicazione per gli ingegneri esistenti nello Stato.

3349 *Il Sindaco*: F. RIGNON.

REGIO TRIBUNALE CIVILE
di Bologna.
(2ª *pubblicazione*)

Si rende noto che il dottor Costantino Albertazzi fu Giambattista, di Bologna, con ricorso presentato, a mezzo del sottoscritto avvocato, al tribunale civile della suddetta città e depositato nella cancelleria del medesimo il nove maggio 1877, registrato al n. 244, ha chiesto lo svincolo della cauzione da esso prestata per l'esercizio del notariato, con residenza in Medicina, distretto della Corte d'appello di Bologna, dal quale ha cessato volontariamente fino dal 7 febbraio 1872.

Si diffidano gl'interessati a presentare le loro opposizioni alla cancelleria del tribunale suddetto entro il termine di sei mesi.

3129 Avv. Filippo Boccacini.

VENDITA GIUDIZIALE.
(2ª *pubblicazione*)

Ad istanza del sig. Gio. Battista Pasquali, agente e procuratore generale dei signori Girolamo, Gaetano, Anna ed Orsola Gerardi ed anche come marito di quest'ultima, non che del signor Gaetano Gerardi come padre di Felice, Maria ed Agnese figli ed eredi della fu Lucia Leonardi, creditori surrogati al signor Giuseppe Guerrieri in forza di sentenza proferita li 12 maggio 1877 dal tribunale civile di Roma, 2ª sezione, notificata li 28 detto mese, nell'udienza del giorno 11 agosto prossimo venturo, avanti il tribunale civile di Roma, 1° periodo feriale, si procederà all'incanto dell'infrascritto fondo a carico del signor Filippo Pericoli sul prezzo di lire 112,500, desunto dal tributo diretto verso lo Stato moltiplicato per 60 volte, a forma della sentenza di autorizzazione di vendita proferita dal detto tribunale civile li 16 settembre 1876 e notificata li 9 ottobre successivo.

Descrizione del fondo.

Palazzo posto in Roma nel rione XII in via di Monserrato n. 25, distinto in mappa col n. 50, con oncia una e nove sedicesimi d'acqua di Trevi, ed oncia una e tre quarte di acqua Farnesina con tutti i suoi annessi e connessi, confinante con la proprietà Moroni, Polverosi, Dall'Olio e la pubblica strada, gravato dell'annua imposta erariale in principale di lire 1875.

3321 Francesco Boschetti Petti proc.

Atto di Citazione formale.

L'anno 1877, li ventitrè giugno in Milano,

Dietro la morte di Banfi Gaetano, avvenuta il 7 gennaio 1852 in Abbiategrasso, con sostanza stabile e mobile aggravata da ingenti passività e sotto minaccie di espropriazione, i di lui figli Fortunato e Carlo, agenti anche per il fratello Ambrogio, con istanza del 13 gennaio 1852 e protocollo 30 stesso addomandavano che fosse nominato all'eredità suddetta un curatore ed amministratore giudiziale, al quale scopo proponevano il signor avv. Reale che accettava, ma che poi avendo rinunciato, la pretura in luogo nominava con decreto 3 febbraio 1852 in tale qualità Locati Giuseppe in via interinale, salva l'approvazione degl'interessati.

Contemporaneamente il signor Biffi Ferdinando e più tardi Crespi Gaetano facevano domanda per l'applicazione del § 812 Codice austriaco, allo oggetto che la sostanza del fu Gaetano Banfi non fosse distratta e persistevano a tener fermo l'accordato provvedimento anche in seguito al prot.° 19 aprile 1853 sino alla liquidazione e soddisfacimento dei creditori, in vista di che quell'eredità fu aggiudicata agli eredi Banfi beneficiati col decreto 17 luglio 1853 della pretura di Abbiategrasso, confermato con altro 29 settembre 1853 del tribunale d'appello, tenendo ferma la curatela ed amministrazione giudiziale.

Il signor Locati cessava dal suo mandato dietro rimostranze di parti interessate, ed a lui era sostituito come curatore ed amministratore giudiziale dell'eredità Banfi l'avv. Lombardini Carlo con decreto 18 settembre 1856 della pretura sullodata, il quale dopo aver provveduto alle cose inerenti alla gestione, alla vendita degli stabili, alla liquidazione dei crediti, ed a dar conto di suo operato riportando l'approvazione giudiziale, colle citazioni 14 e 31 ottobre, 5 novembre, 1, 2, 4 dicembre 1873 conveniva in via formale avanti il tribunale civile e correzionale di Milano li eredi beneficiati del fu Gaetano Banfi nelle persone delle signore Banfi Ilda, Giovanna e Carlotta fu Fortunato, Banfi Sacerdote Carlo ed Ambrogio, ed i signori Biffi Antonio, Giuseppe, e Luigi e Cesare fu Ferdinando, e Crespi Gaetano, all'oggetto che dovessero accettare la rinuncia al mandato di curatela ed amministrazione giudiziale conferitogli col decreto 18 settembre 1856 dalla pretura suddetta, ritirare le carte e rilasciare assolutoria, e dovessero pagare solidalmente per spese e competenze della gestione dal detto giorno 18 settembre 1856 al 14 ottobre 1873 it. lire 5800, comprese lire 1151 già liquidate.

Il tribunale civile e correzionale di Milano con sentenza 25 giugno 1876 opinando che di dette spese e competenze avessero a rispondere in via principale li eredi Banfi, però entro le forze dell'eredità Banfi, e sussidiariamente i creditori, mandava all'avvocato Lombardini Carlo, nella premessa sua qualità, di maturare i propri incombenti in ordine alle osservazioni nella medesima, quali erano di far conoscere e quale sostanza avessero percepito effettivamente li eredi Banfi in tale qualità e quanti creditori; se e quali quote del loro credito ciascun di loro abbia percepito, poichè ove si dovesse venire alla conclusione di tener obbligati anche i creditori, non i soli Biffi e Crespi, ma tutti quanti concorsero dovevano esser chiamati in causa per una concreta deliberazione.

La suddetta sentenza venne regolarmente notificata alle parti in causa, ed appellata dai soli fratelli Biffi, fu con sentenza 2 maggio 1877 della Corte d'appello confermata colla condanna degli appellanti nelle spese. — Per evadere le osservazioni prescritte in detta sentenza si rileva che il Sacerdote Banfi come erede ha nelle mani it. lire 951 33, delle quali lire 288 33 ricevute dai fratelli Conti Gaetano e Carlo per aderire alla vendita della possessione Brugina di compendio eredità Banfi, lire 663 esatte sui frutti della sostanza e da lui sotto taciute nel conto già comunicato in causa del 1869, col quale si pagava integralmente de' suoi crediti materni, e che le sorelle Banfi sopra nominate ricevevano lire 658, delle quali lire 288 33 dai fratelli Conti e lire 200 da Penci consorti per detto titolo e lire 150 da Bertarelli Giuseppe a transazione di causa.

E che i creditori verso l'eredità Banfi, che concorsero alla liquidazione o divisione della medesima oltre il suddetto Sacerdote Carlo Banfi che ricevè lire 2719 87, sorelle Banfi lire 83, Crespi G. lire 1046 18, Biffi fratelli lire 14,926 81, che sono già in causa, vi sono anche li eredi Bacciagaluppi che ebbero lire 1724 75, li eredi del fu Paolo Ceppi, i signori Sormanni e le sorelle Penci che ricevettero lire 18,369 12, li eredi Quaglia Andrea che ebbero lire 4827 02, Cagnola Luigia che ricevè lire 1787 77, Sala fratelli che ebbero lire 500, Ricotti Paolo che ricevè lire 100, Banfi Maddalena che ebbe lire 540 e Causa Pia Ponto che ricevè lire 5442 69, come da istromento 30 settembre 1856, rogito Vecchio e conto del sacerdote Banfi già prodotto.

A richiesta perciò del sig. avvocato Lombardini Carlo curatore ed amministratore giudiziale dell'eredità fu Banfi Gaetano, domiciliato in Milano, Corso S. Celso, n. 6, che fu con decreto 17 maggio 1877 del tribunale civile e correzionale di Milano autorizzato a citare i suddetti creditori, che non sono già in causa per proclami, e che intende proseguire il giudizio già incoato, in relazione alla integrazione del medesimo ordinata con sentenza 25 giugno 1876 del tribunale civile e correzionale di Milano, confermata dalla Corte d'appello con sentenza 2 maggio 1877,

Io infrascritto Diomiro Polettini usc. presso il tribunale civile e correzionale di Milano cito i signori Banfi Ilda, Giovanna e Carlotta fu Fortunato abitanti in Milano via Solferino numero 20, Banfi Sacerdote Carlo di Monza al domicilio in Milano eletto presso il procuratore avvocato Marzorati Carlo, via Fiori numero 11, e Banfi Ambrogio fu Gaetano abitante in Monza, Biffi dott. Antonio, dott. Giuseppe Sacerdote Luigi anche quale crede del fratello Cesare fu Ferdinando al domicilio eletto in Milano presso il procuratore avvocato Belloni Lodovico, via Annunciata n. 2, Crespi Virginia e con essa il marito Coltelli Natale per la rappresentanza legale, abitante via Vetraschi, num. 2, Bargigia Annunciata vedova Crespi rappresentante legale della minore Annetta Crespi, abitante via Spedale numero 10, Crespi Giuseppa e con essa il marito Trelancia Gioachino per la rappresentanza legale abitante via Sala, n. 7, e Crespi Angelo ed Antonio di Abbiategrasso fu Gaetano; e per proclami a sensi del decreto 17 maggio 1877 del tribunale civile e correzionale di Milano, la Causa Pia Ponto di Pavia, Sormanni Antonio, Sormanni D. Gerolamo, Sormanni Rosa, Sormanni Gaetana col marito Pecoroni Francesco per la rappresentanza legale, Sormanni Giuseppe, Sormanni Carolina col marito Pagliaseti Luigi per la rappresentanza legale, Sormanni Francesca col marito Mantegazza Giuseppe per la rappresentanza legale quali eredi di Ceppi Paolo, Penci Luigia col marito Guaita Enrico per la rappresentanza legale, Penci Rosa col marito Giudici Giuseppe per la rappresentanza legale, Penci Natalina col marito Maglia Antonio per la rappresentanza legale per sè e quali coeredi della fu Penci Lucia, Banfi Maddalena, Ricotto Paolo, Falciola Andrea e Luca quali eredi di Quaglia Andrea, Cagnola Luigia, Sala Giuseppe, Sala Pietro di Abbiategrasso quali eredi di Sala Giovanni e la eredità di Pietro Bacciagaluppi in rappresentanza di Lodi Luigia, a comparire a procedimento formale avanti il tribunale civile e correzione di Milano in prosecuzione ed integrazione del giudizio come dalla sentenza 25 giugno 1876 del tribunale civile e correzionale nel termine di giorni 25 per essere in loro confronto giudicato:

Dovere i signori Banfi Sacerdote Carlo ed Ambrogio e Banfi Ilda, Giovanna e Carlotta fu Fortunato tutti quali eredi beneficiati del fu Gaetano Banfi pagare con quanto hanno percepito come eredi all'attore avvocato Lombardini Carlo la somma di italiane lire 5800 per spese e competenze ad esso spettanti quale curatore ed amministratore giudiziale dell'eredita Banfi fu Gaetano per la gestione dal 18 settembre 1856 al giorno della citazione 14 ottobre 1873, comprese lire 1041 50 liquidate coll'ordinanza 2 luglio 1873 ed altre lire 109 50 per spedizione e notifica cogli interessi del 5 per cento da detta citazione in avanti, rifuse le spese.

Sussidiariamente dovere i creditori che concorsero al riparto della sostanza Banfi fu Gaetano, quali sono il detto sig. Banfi Sacerdote Carlo, Banfi sorelle suddette fu Fortunato, Biffi D. Antonio, D. Giuseppe, Sacerdote Luigi anche quale erede del fratello Cesare, tutti quali eredi del fu Biffi Ferdinando, Crespi Angelo, Antonio, Virginia, Giuseppe ed Annetta, questa ultima minorenne, rappresentata dalla madre Bargigia Annunziata fratelli e sorelle in rappresentanza del loro genitore Crespi Gaetano, La Causa Pia Ponto di Pavia, Sormanni Antonio, Girolamo, Rosa, Gaetana, Giuseppa, Carolina Francesca fu Giuseppe quali, eredi di Ceppi Paola, Penci Luigia Rosa e Natalina per sè e quali eredi della sorella Lucia, Bacciagaluppi Pietro eredi in rappresentanza di Lodi Luigia, Banfi Maddalena, Ricotti Paolo, Falciola Andrea e Luca eredi di Quaglia Andrea, Cagnola Luigia e Sala Giuseppe, e Pietro eredi del fu Giovanni Sala, pagare all'attore nella qualità di cui sopra la somma suddetta di italiane lire 5800, o quella minore che potrà restare ridotta cogli interessi del 5 per cento dal 14 ottobre 1873.

Ed accettarsi la rinuncia data dall'attore al mandato di curatela ed amministrazione dell'eredità Banfi di cui al decreto 18 settembre 1856, della pretura di Abbiategrasso; rifuse le spese del giudizio.

L'attore si costituisce in proprio e dà comunicazione dell'integrale incartamento nel quale ebbe luogo il giudizio antecedente della sentenza 25 giugno 1876 del tribunale civile e correzionale di Milano o della sentenza 2 maggio 1877 della Corte d'appello e decreto 17 maggio 1877 del tribunale civile e correzionale.

La presente copia di citazione viene da me usciere sottoscritto pei citati mediante pubblici proclami fatta inserire nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

3324 POLETTINI DIOMIRO usciere.

(2ª *pubblicazione*)

Tribunale civile di Mondovì.

Provvedimento del Tribunale che ordina di assumersi informazioni.

In adempimento del disposto dello articolo 23, 2° capoverso del Codice civile si notifica che il tribunale civile di Mondovì con suo provvedimento del giorno 21 maggio ultimo, registrato a Mondovì il 24 stesso mese, n. 1016, reg. 39, dichiarava ammessibile la domanda della Magnino Maria, moglie a Taravelli Baldassare, residente a Margarita, ammessa al beneficio della gratuita clientela con decreto della relativa Commissione 27 aprile 1877, con cui udita la relazione della domanda stessa perchè venisse dichiarata l'assenza da questi Regii Stati del di lei marito Taravelli Baldassare, ordinava che fossero assunte in proposito informazioni delegando per la recepzione delle medesime il signor pretore di Morozzo da cui dipende il comune di Margarita, ultimo domicilio del detto assente.

Come all'originale firmati: Bongioanni presidente, Sordi cancelliere.

2726 DOGLIANI proc.

Citazione per pubblici proclami

Avanti la R. pretura di Borgomanero.

Il tribunale civile di Novara sopra ricorso di Angelo Tassera, residente in Borgomanero, con decreto delli 7 giugno 1876, previe conclusioni del Pubblico Ministero, autorizzava la citazione per pubblici proclami di tutti gli individui utenti della strada vicinale di Caristo, che incaricarono lo stesso Tassera di formare il progetto di riattazione della suddetta strada, e che lo hanno approvato, accettato e depositato nella sala comunale, a comparire avanti la Regia pretura mandamentale di Borgomanero per ivi vedersi condannati al pagamento a favore del detto ricorrente Tassera della somma in complesso di lire 997 per competenze del suddetto progetto di riattazione, coi relativi interessi e spese.

Elenco delle persone da citarsi.

Valsesia Carl'Antonio fu Pietro, Valsesia Giuseppe fu Filippo, Valsesia Luigi di Giovanni, Valoggia eredi di Bonaventura, Valoggia Leone, eredi di Mora Francesco fu Giovanni, Pastore Carolina, Costantino Medina fu Giuseppe, Medina Serafino fu Bartolomeo, Ceruti Bartolomeo e Costantino fu Giuseppe Antonio, Ceruti Fiorentino fu Giovanni, Medina Luigi, e Lorenzo di Angelo, Ceruti Carolina fu Angelo Maria, Gioria Francesco fu Angelo Maria, Rosa Carlo, Mora Pietro fu Giuseppe, Mora Giosuè ed Arcangelo fu Giacomo, Valoggia Giacomo, Medina Vincenzo fu Domenico, Ceruti Carlo e fratelli fu Bartolomeo, Bacchetta Natale di Carlo Gaudenzio, Ceruti Serafino fu Giuseppe Antonio, Ceruti Carlo fu Antonio, Matteo Groppi, Gioria Giovanni fu Bartolomeo, Nicolini Pietro fu Giacomo, Mora Luigi fu Giovanni, Gioria Francesco fu Bartolomeo, Mora Antonio fu Giovanni, Mora Carlo fu Gio. Maria, Gioria Gaudenzio fu Gervaso, Bono Cristoforo, eredi di Modesto Ferrari, Ceruti Maria Maddalena, Mora Anselmo e Luigi fratelli, Mora Gio. Battista fu Lorenzo, Mora Alessandro di Carlo, eredi di Valsesia Anselmo, Moja Carlo fu Pietro, Moja Gaudenzio fu Pietro, Ceruti Pietro fu Antonio, Godio Angelo Maria fu Giovanni, Godio Pietro fu Giuseppe Antonio, Gioria Antonio fu Domenico, Gioria Giovanni fu Carlo, Valsesia Giovanni fu Pietro, Valsesia Bartolomeo fu Pietro, Ceruti Serafino fu Carlo, Valsesia Angela vedova Pastore, Bonola Gio. Battista, Dulio Bartolomeo, Bonola avv. Gerolamo, Medina Antonio, erede di Borrone dottor Giulio, Margaroni Luigia erede del notaio Borrone, tutti residenti nel comune di Borgomanero, ad eccezione della Margaroni che risiede in Orta Novarese, e del Matteo Groppi che risiede in Pallanza.

Collo stesso decreto sullodato venne ordinata la citazione nei modi ordinari agli utenti Mora Paolo fu Giovanni, Medina Luigi di Serafino e Canonico Eugenio Barbosio nella sua qualità di presidente nell'Ospedale dei poveri di Borgomanero.

Questi ultimi saranno per l'oggetto sovra indicato citati a comparire avanti il sig. pretore di Borgomanero per le ore 9 antimerid. del giorno 20 corrente mese di luglio, per quale giorno ed ora si intendono pure citati tutti gli altri sunnominati utenti, e pei quali venne come sovra autorizzata la citazione per pubblici proclami.

3344 TASSERA ANGELO R. geometra.

DICHIARAZIONE D'ASSENZA.

(2ª *pubblicazione*)

Con sentenza 4 aprile 1877, debitamente registrata, emanata dal tribunale civile di Cuneo, venne sull'instanza delli Franco Francesco, Stefano e Luigi fratelli, residenti in Aisone, rappresentati dal causidico sottoscritto, dichiarata l'assenza di Rocchia Giovanni fu Spirito, già residente in Aisone, luogo dell'ultimo suo domicilio, in contraddittorio del Rocchia Eligio.

Cuneo, 26 maggio 1877.

2677 DELFINO GIACINTO proc. coll.

BANCO DI NAPOLI

CONTABILITÀ GENERALE

SITUAZIONE dell'11 al 20 del mese di Giugno 1877

Mod. B.

Capitale sociale o patrimoniale accertato utile alla tripla circolazione, L. 48,750,000.

ATTIVO.

Voce	Dettaglio			Importo
Cassa e riserva				L. 107,880,956 88
Portafoglio	Cambiali e boni del Tesoro pagabili in carta a scadenza non maggiore di 3 mesi	L. 37,666,405 50		
	id. maggiore di 3 mesi	„ 1,031,594 05		
	Cedole di rendita e cartelle estratte	„ 445,689 23	„	„ 51,490,884 78
	Boni del Tesoro acquistati direttamente	„ 12,347,196 „		
	Cambiali in moneta metallica	„ „	„	
	Titoli sorteggiati pagabili in moneta metallica	„ „		
Anticipazioni				„ 31,649,152 48
Titoli	Fondi pubblici e titoli di proprietà della Banca	L. 15,845,212 77		
	Id. id. per conto della massa di rispetto	„ „		„ 15,898,723 29
	Id. id. pel fondo pensioni o cassa di previdenza	„ „		
	Effetti ricevuti all'incasso	„ 55,510 52		
Crediti				„ 31,259,165 25
Sofferenze				„ 5,486,692 60
Depositi				„ 11,590,958 64
Partite varie				„ 15,783,590 06
	Totale			L. 271,040,123 98
	Spese del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso			„ 1,481,021 71
	Totale generale			L. 272,521,145 69

PASSIVO.

Voce	Importo
Capitale	L. 39,012,190 92
Massa di rispetto	„ 1,587,708 85
Circolazione biglietti Banca, fedi di credito al nome del Cassiere, boni di cassa	„ 123,917,342 „
Conti correnti ed altri debiti a vista (*)	„ 69,179,802 64
Conti correnti ed altri debiti a scadenza	„ 10,150,335 92
Depositanti oggetti e titoli per custodia, garanzia ed altro	„ 11,590,958 64
Partite varie	„ 13,977,538 36
Totale	L. 269,415,877 33
Rendite del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso	„ 3,105,268 36
Totale generale	L. 272,521,145 69

Distinta della Cassa e Riserva.

Voce	Importo
Oro e argento	L. 20,730,965 68
Bronzo	„ 18,231 70
Biglietti consorziali	„ 85,508,611 50
Biglietti d'altri Istituti d'emissione	„ 1,623,148 „
Totale	L. 107,880,956 88

Saggio dello sconto e dell'interesse durante il mese, per cento e ad anno.

Voce		Saggio
Sulle cambiali ed altri effetti di commercio	L.	5
Sulle cambiali pagabili in metallo	„	„
Sulle anticipazioni di titoli o valori	„	5
Sulle anticipazioni di sete	„	„
Sulle anticipazioni di altri generi	„	4, 6
Sui conti correnti passivi	„	2, 4

Biglietti, Fedi di credito al nome del Cassiere, Boni di cassa in circolazione.

Valore	Numero	Somma
da L. 50	449,660	L. 22,483,000 „
da L. 100	444,947	„ 44,494,700 „
da L. 500	77,104	„ 38,552,000 „
da L. 1000	14,55	„ 14,554,000 „
	Totale	L. 120,083,700 „

Biglietti, ecc., di tagli da levarsi di corso.

Taglio		N.	L.
Da cent.	0,50	N. 403,050	L. 201,525 „
Lira	1	„ 6,318	„ 6,318 „
„	2	„ 820	„ 1,640 „
„	5	„ 231,139	„ 1,155,695 „
„	10	„ 38,925	„ 389,250 „
„	20	„ 54,846	„ 1,096,920 „
„	250	„ 3,891	„ 972,750 „
		Fedi a Cassiere A/F	„ 9,544 „
		Totale	L. 123,917,342 „

Il rapporto fra il capitale L. 48,750,000 00 e la circolazione L. 123,917,342 „ è di uno a 2 54

Il rapporto fra la riserva L. 106,257,808 88 { la circolazione L. 123,917,342 „ e gli altri debiti a vista „ 69,179,802 64 } L. 193,097,144 64 è di uno a 1 81

Prezzo corrente delle azioni	L.	„
Dividendo distribuito in ragione d'anno e per ogni 100 lire di capitale versato	„	„

(*) Vi sono comprese le fedi di credito in nome di terzi, le polizze e lo stralcio per la somma di L. 50,835,533 42.

Visto: **Per il Direttore Generale Reggente**
C. GIORELLO.

Per copia conforme
Il Segretario Generale
G. Marino.

Il Ragioniere Generale
R. Puzziello.

3319

R. TRIBUNALE CIV. E CORREZ.
di Roma.

Ad istanza del sig. Giuseppe Solivetti, domiciliato in Roma elettivamente presso il sig. avv. Antonio Clementi, vicolo del Governo Vecchio, n. 8,

Io Colombi Cristoforo usciere presso il suddetto tribunale rendo noto al sig. Francesco Negre, d'ignota residenza, domicilio e dimora, a forma dell'articolo 141 del Cod. proc. civile, quanto dispone la sentenza emanata dalla quinta sezione del tribunale civile di Roma in data 13 aprile 1877, la quale, sospendendo di pronunziare sul merito, ammette l'attore a provare con testimoni i seguenti fatti:

1. Che dal 1860 a tutto il 1876 il signor Solivetti abbia prestato la sua assistenza al sig. Negre per tutti gli affari particolari, quale procuratore e mandatario generale, che gli possa competere un compenso di lire 300 mensili;

Che in tale gestione il Solivetti abbia speso per conto del sig. Negre la somma di lire 1860 13.

2. Che dal 1866 mese di marzo a tutto luglio 1868 abbia il signor Solivetti avuto la direzione generale ed amministrazione dei lavori del tronco di ferrovia da Caserta ai Ponti della Valle, e che per spese e viaggi competa al sig. Solivetti lire 1000 mensili, e che inoltre il sig. Solivetti, seguitando a prestare la sua opera dopo la consegna dei lavori, per le divergenze insorte con la Società delle Ferrovie Meridionali fino a tutto l'anno 1871 gli competa una retribuzione di lire 250 mensili.

3. Che dal maggio 1869 abbia il Solivetti avuta la direzione di amministrazione per il conducimento dell'Acqua Marcia a Roma e gli competa un compenso di lire 1000 mensili;

Che abbia sborsato in tale occasione la somma di lire 1256 e cent. 93 residuo di pagamento fatto ai cottimisti dei lavori;

Che per l'assistenza prestata davanti i giudizi colla Società dell'Acqua Marcia dal settembre 1869 al 1874 gli competa una retribuzione di lire 250.

Infine delega l'estensore della sentenza, il giudice sig Ernesto Cudillo, a ricevere la prova testimoniale.

Roma, il 5 luglio 1877.

L'usciere delegato
3341 Colombi Cristoforo.

COSTITUZIONE DI SOCIETÀ
in nome collettivo.

Con privata scrittura del giorno 28 scorso giugno fra Antonio Massara, Alessandro Bertero e Francesco Brest fu costituita Società in nome collettivo con sede in Roma, via dell'Impresa, n. 5, per l'esercizio delli Stabilimenti tipografici correnti in Roma sotto il titolo di **Eredi Botta**.

La durata della Società fu stabilita ad anni sei, dal primo luglio 1877 alli 1° luglio 1883.

La ragione di commercio continuerà ad essere quella di **Eredi Botta**.

Il solo socio Antonio Massara è autorizzato a reggere, amministrare e firmare in nome della Società.

Roma, li 7 luglio 1877. 3339

AVVISO.
(2ª *pubblicazione*)

Si deduce a pubblica notizia che nel giorno 7 prossimo agosto, avanti la 1ª sezione del tribunale civile di Roma, ad istanza dei signori Raffaele Gambardella e Giulio Bonafaccia si procederà alla vendita giudiziale al pubblico incanto dei seguenti fondi in danno del signor Francesco Saverio Dandini De Sylva.

1° Casa posta in Roma piazza Nicosia n. 25.

2° Casa posta in Roma ai vicolo delle Grotte nn. 8, 9, 10.

Roma, 5 luglio 1877.
3327 Pietro Reggiani usciere.

CAMERANO NATALE Gerente.

ROMA Tip. Eredi Botta.